

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A. (“CDN”)

MODELLO EX DLGS 231/2001: MISURE INTEGRATIVE (PIANO TRIENNALE 2026 – 2028) DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190/2012

INDICE

1) L’INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 NEL MODELLO EX DLGS 231/2001; LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ANAC 1134/2017

2) NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO DEL PIANO

3) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI; RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL RPCT

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4.0) INTRODUZIONE

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO (REGOLAMENTI, PROCEDURE, APPROCCIO AGLI ACQUISTI)

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO – ALLEGATO

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D’ANNO, DI SOSTENIBILITÀ DI TUTTE LE MISURE

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO ANTICORRUZIONE

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

5.3) ACCESSO AGLI ATTI

5.4) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI, PREVENZIONE DEI REATI AZIENDALI

5.5) CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO: PROSPETTIVE DI REVISIONE (RINVIO)

5.6) INCOMPATIBILITÀ / INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

5.7) ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI (PANTOUFLAGE)

5.8) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DISTINZIONE DELLE COMPETENZE) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; ROTAZIONE STRAORDINARIA

5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

5.11) ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI

5.12) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO (AREE E PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO CORRUTTIVO EX LEGGE 190 / 2012)

NOTA: Nel testo, in *corsivo*, sono riportati stralci di norme e provvedimenti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa e dell'accesso agli atti di CDN (“RPCT”) è il Dottor Christian Migliorati;

il RPCT è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie attività, dalla dipendente Dr.ssa Alessia Belloni (“coadiutrice”), anche con funzione di sostituzione del RPCT in caso di prolungata assenza;

il Responsabile (“RASA”) di CDN presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) è il Dott. Christian Migliorati.

1) LA COSTITUZIONE DI CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA; LE INDICAZIONI DELLE LINEE GUIDA ANAC 1134/2017 PER LE SOCIETA' A CONTROLLO PUBBLICO; L'INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX LEGGE 190/2012 NEL MODELLO EX DLGS 231 / 2001

1.1

A) CONSORZIO DEI NAVIGLI SPA (nel prosieguo CDN SpA o CDN) è una società a controllo pubblico, in relazione a quanto a seguire sub C), ancorché nessuno di essi detenga la quota di maggioranza assoluta (per il dettaglio si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito internet ufficiale della Società).

B) CDN SpA si è costituita in esito ad un articolato e complesso percorso di trasformazione, ex art. 115 DLgs 267/2000 ed art. 17 DLgs 50/2016, i cui principali passi sono di seguito tratteggiati:

- 29/05/2020: Approvazione, da parte della Assemblea dei Comuni, del processo amministrativo per la trasformazione del Consorzio in società, con contestuale nomina di un Gruppo di Lavoro, composto da 7 amministratori locali, per l’istruzione della relativa documentazione;
- 18/03/2021: Approvazione, da parte della Assemblea dei Comuni, dello schema di deliberazione di Consiglio Comunale e dei relativi atti di seguito indicati:
 - a) Tabella di ripartizione quote (Allegato n. 1 a DCC);
 - b) Time-table (Allegato n. 2 a DCC);
 - c) Statuto (Allegato n. 3 a DCC);
 - d) Convenzione / Patto Parasociale (Allegato n. 4 a DCC);
 - e) Contratto di servizio tra Comune e Società Mista per la gestione dei servizi tecnico-operativi per i Comuni che applicano la TARI Tributo - variante A, incasso su conti correnti della Società (Allegato n. 5iA a DCC);
 - f) Contratto di servizio tra Comune e Società Mista per la gestione dei servizi tecnico-operativi per i Comuni che applicano la TARI Tributo - variante B, incasso diretto da parte dei Comuni (Allegato n. 5iB a DCC);
 - g) Contratto di servizio tra Comune e Società Mista per la gestione dei servizi tecnico-operativi per i Comuni che applicano la TARIP corrispettiva (Allegato n. 5ii a DCC);
 - h) Contratto di servizio tra Comune e Società Mista per la gestione dei servizi amministrativi per i Comuni che applicano la TARI Tributo - variante A, incasso su conti correnti della Società (Allegato n. 5iiiA a DCC);
 - i) Contratto di servizio tra Comune e Società Mista per la gestione dei servizi amministrativi per i Comuni che applicano la TARI Tributo - variante B, incasso diretto da parte dei Comuni (Allegato n. 5iiiB a DCC);
 - j) Contratto di servizio tra Comune e Società Mista per la gestione dei servizi amministrativi per i Comuni che applicano la TARIP corrispettiva (Allegato n. 5iv a DCC);
 - k) Contratto di servizio / Convenzione per la gestione della attività di promozione e valorizzazione turistico-ambientale del territorio (Allegato n. 5v a DCC).
- Date varie successive, assunzione delle seguenti deliberazioni di trasformazione da parte dei Consigli Comunali aderenti al CCN:
 1. *Arluno* *Delibera CC 25 del 07.05.2021*
 2. *Bernate Ticino* *Delibera CC 16 del 30.04.2021*

3. <i>Besate</i>	<i>Delibera CC 7 del 11.06.2021</i>
4. <i>Bubbiano</i>	<i>Delibera CC 11 del 29.05.2021</i>
5. <i>Busto Garolfo</i>	<i>Delibera CC 23 del 18.05.2021</i>
6. <i>Calvignasco</i>	<i>Delibera CC 7 del 30.04.2021</i>
7. <i>Casorate Primo</i>	<i>Delibera CC 22 del 14.05.2021</i>
8. <i>Cassinetta di Lugagnano</i>	<i>Delibera CC 20 del 17.05.2021</i>
9. <i>Cislano</i>	<i>Delibera CC 14 del 03.05.2021</i>
10. <i>Corbetta</i>	<i>Delibera CC 11 del 29.04.2021</i>
11. <i>Cusago</i>	<i>Delibera CC 17 del 28.04.2021</i>
12. <i>Inveruno</i>	<i>Delibera CC 23 del 15.06.2021</i>
13. <i>Mesero</i>	<i>Delibera CC 12 del 13.05.2021</i>
14. <i>Morimondo</i>	<i>Delibera CC 15 del 07.05.2021</i>
15. <i>Nosate</i>	<i>Delibera CC 15 del 13.05.2021</i>
16. <i>Ozzero</i>	<i>Delibera CC 16 del 30.04.2021</i>
17. <i>Vanzaghello</i>	<i>Delibera CC 16 del 06.05.2021</i>
18. <i>Vittuone</i>	<i>Delibera CC 14 del 25.05.2021</i>

- 14/07/2021: Presa d'atto, da parte dell'Assemblea dei Comuni, delle deliberazioni assunte dai CC, con deliberazione a procedere alla operazione di trasformazione e conferimento del mandato al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale per esperire la relativa gara.
- 06/09/2021: Approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della documentazione di gara, nomina del RUP e del DEC e conferimento del mandato al RUP per procedere con le operazioni di gara.
- 20/09/2021: Pubblicazione della gara (durata decennale dell'affidamento; al riguardo si precisa che, avendo il CC del Comune di Albairate assunto in data 13/07/2021 una deliberazione contraria alla trasformazione, lo stesso non è stato ricompreso nel perimetro di gara; diversamente, il Comune di Castano Primo, il cui CC ha assunto in data 22/12/2021 una deliberazione contraria alla trasformazione, è stato ricompreso).
- 24/01/2022: Aggiudicazione della gara a un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Idealservice Soc. Coop (capogruppo/mandataria), Spazio Aperto Soc. Coop. Sociale a r.l. (mandante), Econord S.p.A. (mandante) e ISPEF S.r.l. (mandante)
- 01/03/2022: Verbale del RUP per l'attestazione della verifica dei requisiti e dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- 30/05/2022: Assemblea straordinaria dei Comuni per la trasformazione del “Consorzio dei Comuni dei Navigli” in “Consorzio dei Navigli S.p.A.”, inizialmente a capitale interamente pubblico (18 Comuni Soci: Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cislano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone);
- 13/07/2022: Assemblea straordinaria dei Comuni Soci per l'aumento del capitale sociale riservato agli operatori economici aggiudicatari della gara a doppio oggetto, nella misura del 30%;
- Fine settembre 2022: sottoscrizione del contratto di appalto con i Soci operatori privati;
- Avvio del nuovo affidamento e dei relativi servizi: febbraio 2023.

C) CDN SpA, attraverso azioni correlate ex art. 2350 CC ed art. 17, c. 5, DLgs 50/2016, si configura quale società mista con socio operatore / appaltatore (detentore di quota pari al 30%) per lo svolgimento del ciclo dei rifiuti sul territorio dei Comuni soci ed affidanti; le altre gestioni in capo a CDN SpA - l'accertamento e la riscossione dei tributi e la valorizzazione territoriale locale - sono svolte in ottica riconducibile all'*affidamento in house providing* ex art. 16 DLgs 175/2016 (peraltro, si noti che, all'interno documento di consultazione 643/2022/R del 29 Novembre 2022 di ARERA, con riferimento alla predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio, alla pag. 2 si evidenzia quanto segue: *Perimetro. L'Autorità è orientata a prevedere che le prestazioni che il gestore è tenuto a garantire per tutta la durata dell'affidamento siano esplicitate in coerenza con quelle enucleate nell'ambito dei provvedimenti regolatori potendo ricomprendere le seguenti : a) spazzamento e lavaggio; b) raccolta e trasporto; c) gestione tariffe e rapporto con gli utenti; d) trattamento e recupero; e) trattamento e smaltimento;* dunque, la gestione tariffe ed il rapporto con gli utenti rientra nel perimetro del ciclo dei rifiuti); tra i soci pubblici di CDN sussiste tra l'altro una convenzione / patto parasociale, sottoscritta in data 30/05/2022, all'atto del perfezionamento del processo di trasformazione, per l'esercizio congiunto delle prerogative degli stessi, oltre a quanto previsto dallo statuto sociale.

D) Si considerino le seguenti definizioni ai sensi dell'art. 2, c. 1, DLgs 175/2016:

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Appare del tutto allineato a quanto sopra esposto, in termini di assunzione di decisioni nell'ottica del controllo pubblico ancorché frazionato, il meccanismo in generale (ed in particolare quello della cd. Pre-Assemblea di cui agli artt. 3 – 4 – 5 della convenzione / patto parasociale approvato dai Consigli Comunali dei Consorziati e successivamente sottoscritta formalmente, come detto).

Si considerino peraltro anche le seguenti pronunce, progressivamente susseguitesi nel tempo:

- orientamento della struttura di controllo del MEF in data 15 Febbraio 2018, in base al quale si impone *la necessità di considerare come società a controllo pubblico e soggette quindi agli adempimenti e obblighi previsti dal testo unico tutte le società con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici, a prescindere da un'intesa formalizzata che consenta loro l'esercizio di un reale ed effettivo governo dell'organismo societario;*
- parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo Liguria 3/2018 e parere della Corte dei Conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna 36/2018, in linea con quanto sopra esposto;
- parere della Corte dei conti sezione regionale di controllo Emilia Romagna 22/5/2018 n. 103, in base al quale *l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile può ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato;*
- pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti con la sentenza 22/5/2019 n. 19 (nonché in Camera di Consiglio 5/6/2019 n. 25), nella quale si afferma che una società, pur a prevalente capitale pubblico locale, non va considerata come società a controllo pubblico quando, nel caso concreto, dallo statuto e dai patti parasociali emerge che il socio privato di minoranza abbia un potere di voto e quindi di influenza decisiva sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;
- ad oggi, anche a superamento dell'evoluzione di cui sopra, si può affermare che la controversa problematica della nozione di società a controllo pubblico sia stata risolta dalla pronuncia di orientamento generale n.11 del 20 giugno 2019 adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti; fermo che, per la prima volta, si afferma con chiarezza che nel DLgs 175/2016 è contenuto un *esplicito criterio di prevalenza* delle disposizioni del testo unico stesso rispetto alle norme del codice civile e del diritto privato in generale, collegata a questa affermazione vi è quella del carattere funzionale, rispetto alle norme (e agli obiettivi) del DLgs 175/2016, della nozione di società a controllo pubblico (la nozione di società a controllo pubblico non dovrebbe dunque essere inquadrata nel sistema del codice civile, ma in quello, particolare e prevalente, delineato dalle norme del DLgs 175/2016); le affermazioni di principio sulla nozione di società a controllo pubblico contenute nella pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo possono di seguito riassumersi: a) sono società a controllo pubblico quelle nelle quali una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante); b) le società così caratterizzate al 31 luglio 2017, dovevano e devono adeguarsi alle previsioni per le società a controllo pubblico (art. 26, c. 1, DLgs 175/2016); c) a fronte di una società a controllo pubblico, come sopra definita, da parte di più Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici soci hanno comunque l'obbligo di attuare e formalizzare tra loro strumenti di coordinamento, mediante la sottoscrizione di mirati patti parasociali o con apposite previsioni statutarie, al fine del miglior esercizio dei loro diritti/doveri di soci pubblici di controllo; ciò, in quanto una attenta governance societaria concorre ad assicurare non solo la corretta gestione societaria, ma anche a preservare da possibili ricadute negative di detta gestione il bilancio del socio pubblico; d) nella fattispecie

della società con socio privato scelto con gara il possesso da parte delle amministrazioni dei requisiti illustrati al precedente punto a) può non essere sufficiente a far emergere un potere di controllo quand'anche i soci pubblici dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ciò avviene, ritengono le Sezioni riunite, laddove siano presenti patti parasociali o clausole statutarie che configurino (ai sensi del secondo periodo dell'art. 2, comma 1, lett. b) DLgs 175/2016, un controllo da parte dei soci privati (che potrà essere anche congiunto con soci pubblici); in tali circostanze si realizza la fattispecie del secondo periodo dell'art. 2, c. 1, lett. b), quale fattispecie autonoma, distinta e prevalente da quella del primo periodo con la conseguenza che la società non sarà annoverabile tra quelle a controllo pubblico.

In relazione a tutto quanto sopra esposto, CDN SpA può ben essere considerata una *società a controllo pubblico*.

E) Con determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha approvato le *Linee Guida 1134/2017 per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* ("Linee Guida 1134/2017"); le società *in controllo pubblico* (e quindi CDN SpA) rispettano gli obblighi, negli stessi termini in cui essi sono rispettati dagli Enti pubblici controllanti, in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa (salvo la specifica strutturazione della sezione *amministrazione [società] trasparente* come da Allegato alle Linee Guida 1134/2017), di accesso agli atti.

F) Il presente documento (nel prosieguo, il *Piano*) è approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 27 Gennaio 2026; esso è volto alla prevenzione della corruzione e dei reati a vantaggio dei singoli che li perpetrano in danno dell'azienda (si veda a seguire, nel presente paragrafo, circa il significato del termine *corruzione*) ed è parte integrante del modello ex DLgs 231/2001 (nel prosieguo, il *modello 231*, sviluppato ai fini della prevenzione dei reati di cui l'azienda si avvantaggia e di cui potrebbe essere ritenuta responsabile); circa le integrazioni tra modello 231 e Piano, si veda pure il prosieguo del presente paragrafo.

G) Come da PNA 2019 (approvato con delibera ANAC n 1064 del 13/11/2019), ai fini del presente PTPCT, *Al termine "corruzione" è attribuito ... un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.*

H) Per maggior dettaglio, si riporta di seguito il § 3.1.1 (*misure organizzative per la prevenzione della corruzione*) delle citate *Linee Guida 1134*, con riferimento al coerente adeguamento, operato da parte di CDN con l'approvazione del modello 231 e del presente Piano a quest'ultimo integrato, alle indicazioni di ANAC.

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio [della Società] ... o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, le specifiche] misure [anticorruzione (nel senso sopra richiamato)] sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ...

Inoltre, come da *Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*, approvati dall'ANAC con atto del Consiglio in data 2 Febbraio 2022 (nel prosieguo, *Orientamenti ANAC 2022*), appare obbligatoria ... ai sensi della legge 190/2012, l'adozione dei PTPCT [e / o] ... di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG 231, per ... le società in controllo pubblico.

CDN SpA imposta dunque la propria attività in materia di prevenzione della corruzione (Legge 190/2012), di trasparenza amministrativa (DLgs 33/2013), di accesso agli atti (DLgs 97/2016) nel rigoroso rispetto di quanto indicato dalle Linee Guida 1134/2017 e dagli orientamenti ANAC 2022.

Il PTPCT ha come destinatari: coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Azienda; i componenti degli Organi sociali; i dirigenti; i dipendenti ed in generale tutti coloro si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente; nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo ad CDN operano su mandato o per conto della stessa; coloro che intrattengono con CDN un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti); collaboratori a qualsiasi titolo; soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP); fornitori.

Il PTPCT illustra le responsabilità e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato in esso richiamate.

Tutti i Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nel presente documento, devono: applicare le misure di prevenzione corruzione e trasparenza riportate nel seguente Piano; non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato elencati nel presente Piano; rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte riferite alla prevenzione della corruzione; assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati nel presente documento avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti; rispettare le policy specifiche predisposte dalla Azienda eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nel presente documento; rispettare le indicazioni inerenti il flusso di comunicazione di documenti e dati al Responsabile Prevenzione Corruzione.

I comportamenti posti in essere in violazione di quanto sopra riportato sono considerati illeciti disciplinari.

2) NORME E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO DEL PIANO

Il presente PTPCT si ispira, oltre che alle Linee guida 1134/2017 di cui sopra, ai seguenti provvedimenti:

- Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione; DLgs 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa; DLgs 97/2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato ampie modifiche in particolare al DLgs 33/2013, ed alla Legge 190/2012);
- Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”), ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012, che in data 11 Settembre 2013 l’ANAC ha approvato (con la delibera CiVIT n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica), elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale, contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l’attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; gli aggiornamenti 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 al PNA (come da seguenti provvedimenti ANAC: 28 Ottobre 2015 n. 12 - 3 Agosto 2016 n. 831 - 22 novembre 2017 n. 1208 – 21 novembre 2018 n. 1074 - 13 novembre 2019 n. 1064); il PNA 2022 (delibera n. 7 del 17 Gennaio 2023); l’aggiornamento 2023 del PNA 2022 (delibera n. 605 del 19 Dicembre 2023); PNA ANAC 2025 – 2027 (approvazione in via preliminare da parte del Consiglio di ANAC il 30 Luglio 2025; consultazione pubblica dal 7 Agosto al 30 Settembre 2025; nuova approvazione da parte dal Consiglio ANAC il 11 Novembre 2025; alla data dell’approvazione del presente PTPCT, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

- le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016;
- le *Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*, approvate con determinazione ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016.
- la Legge 30 Novembre 2017 n. 179 (*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*), c.d. whistleblowing (al riguardo si segnala il comunicato ANAC 15/01/2019 in materia di whistleblowing, con cui si rende disponibile *in open source il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti*); il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*);
- Delibera ANAC 12 Luglio 2023 n. 311 recante *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*;
- Delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 (Linee Guida n 1/2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione); Delibera ANAC n. 479 del 26 novembre 2025 (*modifica e integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sulle Linee guida per la protezione dei segnalanti e la gestione delle segnalazioni esterne*);
- Gli *Orientamenti ANAC per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*, approvati dal Consiglio ANAC il 2 Febbraio 2022;
- Linee Guida ANAC n. 1 in tema di c.d. divieto di pantoufage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (delibera ANAC n. 493 del 25 Settembre 2024);
- Delibera ANAC n. 495 del 25 Settembre 2024 ad oggetto *Approvazione di 3 schemi di pubblicazione /modificati, integrati e resi obbligatori dal 2026 da parte della delibera ANAC 3 Dicembre 2025 n. 481] ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi*. Delibera ANAC n. 497 del 3 Dicembre 2025, con la quale sono approvati cinque nuovi schemi *ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*, relativi agli artt. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali), 15-bis (incarichi conferiti nelle società controllate), 15-ter (amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi), 33 (tempi di pagamento dell'amministrazione) e 41 (trasparenza del servizio sanitario nazionale) del decreto legislativo n. 33/2013.
- Delibera n. 497 del 29 Ottobre 2024, ad oggetto *Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture*.

3) PROGRAMMAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DEL PIANO, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI; RUOLO, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL RPCT

Ai fini di individuare le principali attività ed i termini ricorrenti su base annuale, in relazioni ai quali si svolge l'attività di prevenzione della corruzione dei singoli in danno di CDN SpA, si riporta per sistematicità in corsivo l'Allegato 2 alla delibera ANAC 1075/2018 (aggiornamento PNA 2018) nonché Parte IV del PNA 2019; in tondo, riferimenti specifici per CDN; in esso si evidenziano alcune integrazioni come Orientamenti ANAC 2022, ai fini dell'assunzione delle concrete decisioni nell'ambito del presente Piano.

Il PNA 2019 suggerisce il coinvolgimento dell’Amministrazione aziendale in sede di costruzione del Piano, nonché degli Organi di revisione e controllo.

Il presente Piano è coerente con gli obiettivi strategici del Consiglio di Amministrazione di CDN.

Lo schema del presente PTPCT, proposto dal RPCT, prima dell’approvazione è stato trasmesso ad Amministratori, Dipendenti, Organi di revisione, controllo e vigilanza in data 09/01/2026 con indicazione di fornire suggerimenti entro il 23/01/2026.

Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. ...

Criteri di scelta del RPCT

L’art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

In base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag. 6), si segnala l’obbligo di *Selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.*

Ancora, in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag. 7), si segnala l’obbligo di *Escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione. A titolo meramente esemplificativo, possono considerarsi tali l’Ufficio contratti, l’Ufficio gestione del patrimonio, l’Ufficio contabilità e bilancio, l’Ufficio personale. Tale commistione potrebbe compromettere l’imparzialità del RPCT, generando il rischio di conflitti di interesse, nonché contrastare con le prerogative allo stesso riconosciute, in particolare di interlocuzione e controllo nei confronti di tutta la struttura, che devono essere svolte in condizioni di autonomia e indipendenza (ex lege 190/2012).*

Sempre in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag. 7), si segnala altresì l’obbligo di *Valutare di individuare come RPCT un dipendente con posizione organizzativa o comunque un soggetto con profilo non dirigenziale solo ed esclusivamente in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanza che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni. Dovranno comunque essere garantite idonee competenze allo svolgimento della funzione.*

In base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag. 7), emerge l’obbligo di *Considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Questo vale, in particolare, nelle grandi amministrazioni con elevato numero di dipendenti e di dirigenti [quale CDN SpA non è].*

Sempre in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag. 8), emerge che *Nell’atto di nomina deve essere altresì prevista una durata minima ragionevole dell’incarico. Ciò è volto a garantire sia la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite dal RPCT, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, sia per assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.*

Ancora in base agli Orientamenti ANAC 2022 (pag. 9), emerge che *Con riferimento agli enti di piccole dimensioni e alle strutture con poco personale, l'organo di indirizzo può valutare, in base all'organizzazione, soluzioni flessibili (come ad esempio quella di un supporto funzionale al RPCT in modo che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto), da formalizzare sempre nell'atto di nomina del RPCT e nel PTPCT. Nel PTPCT ... sono definite le modalità di collaborazione tra RPCT e gli altri soggetti della struttura per la fase di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure previste.*

Il RPCT è dirigente.

Compiti e poteri del RPCT

L'art 1, co. 8, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisponde – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PIANO) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

La presente indicazione va inquadrata nell'ambito del più ampio modello 231 in cui il presente Piano è integrato.

L'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Le segnalazioni del RPCT, in assenza di OIV, saranno effettuate al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001 (“ODV”).

L'art. 1 co. 9, lett. c), l.190/2012 dispone che il PIANO preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

L'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PIANO e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

Si rinvia al riguardo, nello specifico, al prosieguo del presente Piano al § 5.9.

L'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PIANO. Entro il 15 Dicembre di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte di ANAC, che, per il 2024, ha individuato il termine del 31 Gennaio 2025), il RPCT trasmette all'ODV ed al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione; la relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta è elaborata sulla base di uno schema che ANAC si riserva di definire di volta in volta.

L'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

In base alle delibere ANAC 1310/2016 e 236/2017, e visto l'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, che attribuisce all'ANAC il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, deve essere annualmente (all'inizio di ciascun anno, secondo griglie e tempi di volta in volta definite da ANAC) verificata la completezza, l'apertura del formato, il grado di aggiornamento di determinate sezioni / sottosezione dell'amministrazione trasparente.

Come da FAQ ANAC 22.1 in materia di trasparenza amministrativa, ... nel caso in cui l'ente sia privo di OIV o struttura con funzione analoghe, il Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto a pubblicare le griglie di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi predisposte dall'A.N.AC., debitamente compilate, nonché una dichiarazione relativa allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.

L'attività in questione è svolta dall'ODV di CDN, che solo relativamente al tema specifico assume le funzioni di OIV.

□ L'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

□ L'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

Al riguardo delle misure in materia di accesso agli atti di CDN, si rinvia nello specifico al successivo § 5.3.

□ L'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Al riguardo dei Codici vigenti presso CDN e le relative prospettive, si rinvia nello specifico al successivo § 5.5.

Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

□ L'art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PIANO stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PIANO e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

□ L'art. 16, co. 1-ter, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione".

Si rinvia al riguardo, in generale, al prosieguo del presente Piano.

□ L'art. 8 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

I rapporti con l'organo di indirizzo

□ L'art. 1, co. 8, l.190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PIANO". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PIANO nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

□ L'art. 1, co.14, l.190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

□ L'art. 1, co. 7, l.190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni del RPCT avverranno al Consiglio di Amministrazione ed all'ODV di CDN.

□ La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

□ L'art. 43, d.lgs 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

□ L'art 15, d.lgs. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

□ La medesima norma, al comma 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT ...

□ L'art. 15, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

□ L'art. 45, co. 2, d.lgs 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. ...

Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

□ Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, l. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del d. lgs. 39/2013).

In tema di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi

□ Ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfieribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfieribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfieribilità).

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inhibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT

Si riportano in materia gli stralci a seguire del § 1.9 dell'Allegato 3 del PNA 2022.

La normativa prevede consistenti responsabilità in capo al RPCT:

□... Laddove sia riscontrata la violazione dell'obbligo di predisposizione del PTPCT ... in capo al RPCT, salvo che il fatto costituisca reato, ANAC applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000;

□ nei casi in cui all'interno dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato e il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, si configura un'ipotesi di responsabilità dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione.

Qualora il PTPCT sia stato adottato, per andare esente da responsabilità il RPCT, atteso il ruolo di garanzia e di prevenzione del rischio corruttivo che la normativa gli ha attribuito, deve fornire adeguata prova, dimostrando di avere:

individuato nel PTPCT le aree a rischio e le relative misure di contrasto;

definito, per le aree più a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

previsto obblighi di informazione, da parte di tutti i dipendenti, nei confronti dello stesso RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

stabilito i criteri di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;

definito le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

valutato l'opportunità di prevedere obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;

verificato l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità;

proposto modifiche del Piano quando sono state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

verificato, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

individuato il personale da inserire nei programmi di formazione;

vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In capo al RPCT possono inoltre configurarsi due ulteriori ipotesi di responsabilità:

dirigenziale, che si configura nel caso di «ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano»;

disciplinare «per omesso controllo».

Il legislatore, tuttavia, ammette una prova liberatoria, consentendo al RPCT di provare «di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano».

Il RPCT è tenuto, infatti, a:

segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV (o agli organismi con funzione analoghe, nel caso di specie all'OdV ex DLgs 231/2001 ove nominato) tutte le "disfunzioni" che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

...

Con riguardo alle responsabilità derivante dalla violazione delle misure di trasparenza:

□ l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Tale responsabilità non si attiva qualora il RPCT provi che l'inadempimento degli obblighi è dipeso da causa a lui non imputabile.

È importante, dunque, che nella parte dedicata alla trasparenza nel PTPCT, siano chiaramente individuati i soggetti responsabili cui spetta l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Come già detto, infatti, il RPCT può andare esente da responsabilità laddove possa provare di avere dato indicazioni agli stessi e dimostrare che questi non vi hanno correttamente adempiuto. In tal senso, è opportuno che il RPCT tenga traccia della sua attività e monitori lo svolgimento dei compiti di chi partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione, in modo da poter individuare all'occorrenza qual è il soggetto responsabile della vigilanza e dell'attuazione delle misure di prevenzione connesse al PTPCT.

Alla luce di quanto sopra e anche della possibilità del RPCT di provare che eventuali inadempimenti non siano a lui imputabili, si ribadisce l'importanza di stabilire nel PTPCT i compiti di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza posti in capo ai vari soggetti e, in particolare, ai referenti, laddove presenti [nel caso di CDN SpA, tutti i dipendenti].

4) GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

4.0) INTRODUZIONE

Gli aggiornamenti al PNA forniscono (§ 6) alcuni principi generali nonché ... indicazioni metodologiche - ... sulle fasi di analisi e valutazione dei rischi.

... secondo quanto previsto dalla l. 190/2012, art. 1 co. 5 il PIANO «fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio».

Pertanto, il PIANO non è «un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione».

Quanto alle indicazioni metodologiche, esse, in sintesi, riguardano:

- a) l'analisi del contesto esterno ed interno ...;
- b) la mappatura dei processi, [inserita nell'Allegato 1 del presente PIANO] ... è effettuata ... con riferimento alle cd. "aree obbligatorie" [ed alle c.d. "aree generali", di cui a seguire];
- c) la valutazione del rischio, in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
- d) il trattamento del rischio, che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.

... I principi e la metodologia del processo di gestione del rischio [debbono aver] cura che l'implementazione degli strumenti tenga conto delle caratteristiche specifiche dell'amministrazione.

Con il presente PIANO, e con il modello ex DLgs 231/2001 in cui il presente Piano è integrato, si mira a coniugare la realtà gestionale di CDN SpA con i principi di impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione di cui agli Aggiornamenti al PNA:

... il PNA attuale ha raccomandato una metodologia di gestione del rischio ispirata ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010 [nonché ISO: 37001] rispetto alla quale sono possibili adattamenti, adeguatamente evidenziati, in ragione delle caratteristiche proprie della struttura in cui si applica.

In allegato al presente Piano cui si rinvia, il CDN approfondisce la tematica della mappatura e la valutazione dei rischi di commissione di fenomeni corruttivi e di malagestione in danno del CDN stesso.

4A) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Come richiamato al § 1 della Parte Generale del modello ex DLgs 231/2001 in cui il presente Piano è integrato, l'analisi del contesto esterno di cui al presente paragrafo, nonché quella del contesto interno di cui al successivo paragrafo, risultano fondanti sia ai fini delle valutazioni inerenti ai reati commessi a favore di CDN come da richiamata Parte Generale e Parte Speciale del modello, sia ai fini di quelli commessi in danno di CDN di cui al presente Piano.

... la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno [della azienda] per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Essa ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento [della azienda], sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio. Si consideri, ad esempio, un'amministrazione collocata in un territorio caratterizzato dalla presenza di criminalità organizzata ...; il dato è molto rilevante ai fini della gestione del rischio di corruzione, perché gli studi sulla criminalità organizzata hanno da tempo evidenziato come la corruzione sia proprio uno dei tradizionali strumenti di azione delle organizzazioni criminali.

4.A.1)

E' significativo prendere in considerazione, ai fini di cui sopra, il *RAPPORTO BES 2025: IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA* elaborato dall'ISTAT su dati 2024 (collegamento ipertestuale [07-Sicurezza.pdf](#)), che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

Ai fini del presente PTPCT, viene preso in considerazione il dominio *SICUREZZA*, all'interno del quale sono considerati i seguenti parametri.

Per alcuni indicatori non vengono più pubblicati, rispetto al Rapporto BES valori regionali disaggregati, per cui non sempre è possibile dare un dato "Lombardia".

1 Tassi di reati predatori (omicidi, furti, borseggi, rapine)

Indicatore	Anno più recente	Valore Italia	Valore Lombardia*
Omicidi volontari (per 100 000 abitanti)	2023	0,58	0,42
Furti in abitazione (vittime per 1.000 famiglie)	2024	8,5	10,2
Borseggi (vittime per 1.000 abitanti)	2024	5,1	6,3
Rapine (vittime per 1.000 abitanti)	2024	1,1	1,5

* I valori “Lombardia” sono tratti dalla tabella regionale riportata nel pdf (per gli indicatori oggettivi).

Nota: i valori nazionali disponibili sono in miglioramento nel lungo periodo — ad esempio, i furti in abitazione sono diminuiti rispetto al 2014 (quando erano a 16,3 per 1.000 famiglie). Tuttavia, rispetto al 2023, il furto in abitazione è leggermente risalito (da 8,3 a 8,5 per 1.000 famiglie).

2 • Indicatori soggettivi: percezione di sicurezza, degrado, paura, rischio

Indicatore	Anno	Valore Italia (ultimo dato disponibile)
Percentuali persone ≥ 14 anni che si sentono molto/abbastanza sicure a camminare da sole al buio	2024	56,7%
Percentuali persone che vedono spesso elementi di degrado (drogati/spacciatori, prostitute, vandalismo) nella zona in cui vivono	2024	7,7%
Percentuale di famiglie che percepiscono “molto o abbastanza” rischio di criminalità nella zona dove vivono	2024	26,6%
Percentuali persone che temono che loro o un familiare possano subire una violenza sessuale (molto/abbastanza)	2023	35,7%
Percentuali persone che hanno avuto paura di subire un reato negli ultimi 3 mesi	2023	2,9%

Il rapporto segnala che negli ultimi anni gli indicatori “oggettivi” di reato sono sostanzialmente stabili, mentre alcuni indicatori di percezione (sicurezza, degrado, paura, percezione di rischio) sono peggiorati.

Come sopra evidenziato dal confronto tra gli indici per i reati predatori sopra sub 1) (dato medio Lombardia vs dato medio Italia), questi ultimi in tre casi su quattro per la Lombardia sono superiori alla media nazionale, dal che si deriva l'estrema attenzione che deve prestarsi in Regione, e dunque da parte della Società, all'elaborazione dei PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure ivi contenute, ancorché la realtà locale della Società stessa possa non essere direttamente riconducibile alle realtà delle più grandi città della Lombardia.

4.A.2)

Data la proprietà comunale dell’Azienda, di interesse può essere la relazione *ATTI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - REPORT AL 30 SETTEMBRE 2024* del Ministero dell’Interno (DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE)

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-10/atti_intimidatori_amministratori_locali_report_i_semestre_2024.pdf

La seguente tabella riporta il numero complessivo, suddiviso per regioni, degli atti intimidatori registrati negli anni 2013 – 2023 e nel primo semestre del 2024 confrontato con il primo semestre 2023.

REGIONE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	I Sem. 2023	Sem. 2024
Abruzzo	6	4	4	3	15	14	21	21	25	19	8	5
Basilicata	4	10	5	5	4	1	13	7	6	8	3	6
Calabria	109	75	113	79	58	54	51	73	69	54	29	24
Campania	63	49	48	52	47	59	69	77	77	64	31	34
Emilia Romagna	46	30	41	21	23	53	51	34	24	18	15	12
Friuli Venezia Giulia	7	13	9	18	20	19	17	21	8	8	6	6
Lazio	37	35	29	31	25	20	40	33	24	15	8	19
Liguria	18	0	16	24	24	31	25	24	9	14	4	18
Lombardia	80	65	52	96	73	74	65	105	66	59	29	30
Marche	22	16	21	11	11	11	10	11	12	13	8	8
Molise	4	0	0	5	8	4	4	5	1	1	1	1
Piemonte	28	47	27	35	24	39	32	48	33	42	24	16
Puglia	90	83	93	88	65	66	61	66	61	54	23	50
Sardegna	67	77	77	66	78	50	31	25	32	34	19	18
Sicilia	136	65	89	64	57	84	73	64	66	76	23	34
Toscana	33	19	25	10	25	30	25	30	20	15	6	10
Trentino Alto Adige	5	0	7	3	3	1	4	20	7	12	6	8
Umbria	5	0	3	2	0	5	1	3	9	3	1	1
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Veneto	45	31	34	47	29	41	31	53	31	44	14	27
TOTALE	805	619	693	660	589	656	624	722	580	553	258	327

L'esame dei dati relativi al I semestre 2024, in cui sono stati registrati 327 atti intimidatori, consente di rilevare un **aumento** del **26,7 %** rispetto al I semestre 2023, in cui ne erano stati censiti 258.

La regione che ha segnalato il maggior numero di episodi è stata la **Puglia**, con 50 eventi (rispetto ai 23 del I semestre dell'anno precedente), seguita da **Campania** (34/31) e **Sicilia** (34/23), **Lombardia** (30/29), **Veneto** (27/14).



Nella sottostante tabella si tiene conto dell'incidenza del numero di intimidazioni in rapporto alla popolazione (100 mila abitanti): su un totale di 327 casi registrati nel primo semestre del 2024, la media nazionale è di 0,54 episodi ogni 100 mila abitanti.

REGIONE	EPISODI I Sem. 2024	EPISODI PER 100 mila ABITANTI
PUGLIA	50	1,24
CALABRIA	24	1,23
LIGURIA	18	1,16
SARDEGNA	18	1,10
BASILICATA	6	1,07
TRENTINO A. A.	8	0,75
SICILIA	34	0,68
CAMPANIA	34	0,59
VENETO	27	0,55
MEDIA NAZIONALE		0,54
MARCHE	8	0,52
FRIULI V. G.	6	0,49
ABRUZZO	5	0,38
PIEMONTE	16	0,37
MOLISE	1	0,33
LAZIO	19	0,32
LOMBARDIA	30	0,30
EMILIA ROMAGNA	12	0,27
TOSCANA	10	0,27
UMBRIA	1	0,11
VALLE D'AOSTA	0	0,00
TOTALE	327	

Dall'analisi delle tabelle di cui sopra, la Lombardia si colloca al di sotto della media nazionale; nondimeno il fenomeno è presente, e dunque all'elaborazione del presente PTPCT ed alla concreta attuazione delle misure contenute deve essere prestata massima attenzione.

4.A.3)

Altri dati rilevanti, ai fini del presente PPCT, possono essere desunti dalle *relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica*, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sui siti parlamentari.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- *Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, aggiornata all'anno 2016 (Doc. XXXVIII n. 5, Atti Parlamentari della XVII Legislatura, trasmesso alla Presidenza della Camera il 15.01.2018);*
- *Relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, aggiornata al II semestre 2017 (Doc. LXXIV n. 1, Atti Parlamentari della XVIII Legislatura, trasmesso alla Presidenza della Camera l'08.06.2018).*

Esiste documentazione più aggiornata, la quale però non risulta analizzare la situazione a livello di provincia e di città.

Agli specifici fini del presente PTPCT, dall'esame delle due relazioni emerge quanto segue.

In Lombardia appare ... sempre più concreta ed articolata l'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni.

... È ormai acclarata la permanente e articolata presenza di numerosi sodalizi [criminali] soprattutto nel territorio della città metropolitana di Milano e nei comuni delle province di Como, Monza e Brianza, Lecco, Pavia, Varese, Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona.

... Questi sodalizi, oltre che per il narcotraffico, denotano interesse a sviluppare sul territorio attività imprenditoriali, infiltrandosi nel tessuto economico regionale mediante il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, i reati tributari, le truffe, il traffico dei rifiuti e l'aggiudicazione illegale degli appalti. A queste attività illegali, si affiancano anche quelle più tradizionali delle estorsioni e dell'usura, le rapine e la ricettazione, ... palesando, da ultimo, segnali d'interesse anche per il ciclo dei rifiuti.

La Lombardia, in tema ambientale, può definirsi un territorio "difficile" sia per la presenza di aree dove insistono imprese con una spiccata propensione alla produzione di rilevanti quantitativi di rifiuti speciali, spesso pericolosi, che per gli importanti insediamenti industriali che li gestiscono.

Per i reati in materia ambientale, sul territorio destano attenzione gli incendi riguardanti i capannoni e gli altri depositi dei rifiuti di vario genere. In ordine alla gestione degli stessi, inoltre, in diverse province della Lombardia (Milano, Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Como), imprenditori spregiudicati e privi di scrupoli hanno realizzato vari traffici illeciti mostrando pure, in risposta all'azione investigativa, capacità di rimodulare altrove i siti di stoccaggio e smaltimento. Talvolta, verso i traffici illegali dei rifiuti pericolosi, si registra anche l'interesse da parte degli stranieri.

... [la Città Metropolitana di Milano], pur non rimanendo del tutto avulso al verificarsi di situazioni di crisi o di riorganizzazioni aziendali, accompagnati da problematiche di tipo occupazionale (seguite anche da manifestazioni di protesta), costituisce, a livello nazionale, un'area strategica sul piano economico finanziario ...

... I sodalizi criminali, oltre ad investire in beni mobili ed immobili, hanno saputo infiltrare il mondo imprenditoriale, dove possono riciclare e reinvestire i capitali di origine delittuosa, spesso intestando fittiziamente a soggetti compiacenti attività economiche impegnate nelle diverse aree dell'imprenditoria. Nello specifico, risultano di particolare interesse i settori dell'edilizia, del movimento terra, delle aziende produttive, dei locali di intrattenimento notturno, dei servizi (come ad esempio quelli di sorveglianza, di logistica, delle pulizie o di facchinaggio), la vendita e somministrazione di cibi e bevande (ristoranti, caffè, bar e pizzerie), dello smaltimento dei rifiuti, nonché i centri estetici, i vivai, le società immobiliari, quelle dell'esportazione di prodotti, gli alberghi, le farmacie, le gioiellerie, i tabaccai, i distributori di carburante e le altre attività commerciali in genere, manifestando, tra l'altro, anche l'interesse ad insinuarsi all'interno degli appalti (nel cui ambito si segnala l'adozione di interdittive antimafia nei confronti di aziende per le quali emergono con contesti di elevata criticità) ...

Da detta sintesi, operando l'azienda in un contesto territoriale tra quelli a massimo rischio, si deriva l'assoluta necessità di prestare massima attenzione alla coerente ed efficace attività di prevenzione dei fenomeni corruttivi ed in materia di trasparenza amministrativa, ossia nell'impostazione del presente PIANO, per CDN.

In particolare l'osservazione di quanto sopra esposto conduce sì alla necessità di vigilare su tutte le aree di cui a seguire sub 4C), ma con particolare riferimento a quelle dei rapporti con il socio operatore, dell'assegnazione degli incarichi professionali, delle selezioni pubbliche di personale.

4B) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Come richiamato al § 1 della Parte Generale del modello ex DLgs 231/2001 in cui il presente Piano è integrato, l'analisi del contesto interno di cui al presente paragrafo, nonché quella del contesto esterno di cui al precedente paragrafo, risultano fondanti sia ai fini delle valutazioni inerenti ai reati commessi a favore di CDN come da richiamata Parte Generale e Parte Speciale del modello, sia ai fini di quelli commessi in danno di CDN di cui al presente Piano.

[L'analisi del contesto interno] ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità [della azienda].

Come consigliato dall'ANAC, ai fini dell'analisi del contesto interno si prendono in considerazione i seguenti dati:

organi di indirizzo,
struttura organizzativa,

*ruoli e responsabilità;
politiche, obiettivi, e strategie;
risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie;
qualità e quantità del personale;
cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali);
relazioni interne ed esterne.*

Circa **la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità**, si rinvia alla sottosezione Personale, all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente* del sito ufficiale del CDN.

Deve in ogni caso considerarsi che l'organico del CDN è alquanto ridotto e a ciò, nel prosieguo, corrisponderanno specifiche misure (in particolare in relazione al tema della segregazione dei compiti anche in luogo della rotazione delle mansioni ex § 5.9).

Per quanto concerne gli **organi aziendali**, ed in particolare alle relative competenze in rapporto al socio privato – appaltatore, si rinvia alle sezioni VI, VII, VIII, IX dello statuto, nonché alla convenzione / patto parasociali (già citata), approvati con le deliberazioni dei Consigli di cui sopra sub 1.1-B, in materia di organi assembleari (in cui si delineano i rapporti tra soci pubblici e socio privato), di amministrazione (completamente di nomina pubblica), di direzione generale (di designazione pubblica), di controllo e revisione legale dei conti (a designazione mista).

Risultano assegnate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore, con deliberazione del 20/03/2024 e susseguente atto notarile del 24/03/2024 debitamente depositato presso la CCIAA, procure o deleghe, che possano impegnare la società nei rapporti con i terzi.

Le politiche, gli obiettivi e le strategie sono interamente riferibili ai principi che hanno informato la gara cd a doppio oggetto, per cui si rinvia – oltre che ai già citati statuto e convenzione / patto, anche alle deliberazioni di trasformazione approvate dai Consigli Comunali.

Quanto alle risorse, alle conoscenze ed alle tecnologie:

CDN SpA può definirsi a livelli di adeguata informatizzazione, anche nell'ottica della prevenzione della corruzione, curando la Società stessa direttamente quanto segue: amministrazione del Dominio di Active Directory, che è l'insieme di regole, privilegi, utenti; postazioni di lavoro, stampanti che regolano e governano le funzioni di rete tra i PC configurazione e deploy delle postazioni di lavoro, cioè la preparazione dei PC e la distribuzione al personale; assistenza agli utenti interni; definizione e presidio delle funzioni di backup e disaster recovery per i servizi interni non in outsourcing monitoraggio, amministrazione e sviluppo della rete LAN e WAN; va evidenziato il massiccio ricorso allo *smart working*, in relazione all'emergenza pandemia Covid-19, a mezzo di connessione VPN (*virtual private network*); in materia di cybersicurezza e compliance alla direttiva NIS-2, si rinvia alla relazione, del soggetto esterno fornitore dei servizi informatici di CDN, resa a favore del DPO per il 2024 ed alla compliance garantita dal fornitore del sistema informativo di gestione della tariffa (come da atti di CDN).

Rispetto alla quantità ed alla qualità del personale, all'atto dell'approvazione del presente PTPCT il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è pari a 16; i dirigenti sono pari a 1 unità; i laureati sono pari a 9 unità; i diplomati sono pari a 8; l'età media è intorno ai 50 anni.

Nel 2026 è previsto lo svolgimento di specifica attività di formazione per tutto il personale e anche per singole unità organizzative, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anticorruzione, trasparenza amministrativa, codice etico e modello gestionale ex DLgs 231/2001, adempimenti o obblighi ambientali ex DLgs 152/2006 e normativa, nazionale e regionale, correlata, in materia di gestione crediti, in materia di gestione dei dati e della privacy ex Reg. UE 679/2016 (GDPR), con particolare riferimento alla protezione dal cyber-crime e dal phishing e in materia di comunicazione e interazione con gli Utenti.

Il contenuto organico di CDN ha competenze di coordinamento di svolgimento dei servizi tecnico – operativo (svolti a mezzo del socio operatore individuato a mezzo della gara a doppio oggetto di cui sopra) e competenze amministrativo – finanziarie (in particolare in materia di elaborazione tariffaria e di gestione della riscossione e dei crediti a mezzo di sportelli sul territorio).

Si precisa altresì che CDN ha introdotto un sistema di controllo mensile / trimestrale dei dati patrimoniali e finanziari, volto a monitorare e gestire in particolare il ricorso all'indebitamento oneroso verso terzi. Inoltre, su base annuale, CDN effettua un'attività di autovalutazione con riferimento a benchmark di carattere operativo / gestionale.

Quanto sopra converge all'interno delle relazioni sull'andamento del ciclo dei rifiuti, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, ex art. 30 DLgs 201/2022 approvate da parte dei Comuni soci.

I livelli di tecnologia ed automazione aziendali di CDN SpA risultano rilevanti ed a progressivi livelli di integrazione, in particolare con riferimento al rapporto con gli utenti finali in materia di tributo / tariffa rifiuti e relativi incassi, nonché gestione dei crediti.

Circa la cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica, non risultano eventi da segnalare sia con riferimento agli amministratori in carica, sia con riferimento ai dipendenti della società; circa le relazioni interne a CDN ed esterne tra CDN e terzi non risultano particolari elementi da segnalare.

I sistemi ed i flussi informativi, correlati ai processi decisionali (sia formali sia informali), sono fortemente orientati dalle procedure in essere, con riferimento al sistema di qualità aziendale (ISO 9001:2015).

Le procedure ad oggi certificate e vigenti sono le seguenti:

- P1 gestione utenti
- P2 Fatturazione utenze e gestione Tari
- P3 Processo tecnico
- P4 gestione adempimenti di legge (con tabella prescrizioni e tempistiche controlli)
- P5 Acquisti
- P6 Non conformità
- P7 Contabilità
- P8 Recupero crediti
- P9 Indicatori
- P10 Gestione documentale
- P11 Audit
- P12 Progettazione

Per la gestione della tutela dei dati personali (privacy), la gestione dei dati risulta conforme ai protocolli previsti dal Reg. UE Privacy 2016/679 (GDPR); è nominato un DPO esterno.

Per la gestione sicurezza, il documento di valutazione dei rischi (DVR) è in corso di revisione, per essere definitivamente approvato nel corso del 2026.

In data 31/07/2025, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16 del DLgs 81/2008, quale figura del "Datore di Lavoro", con relativa attribuzione di compiti e responsabilità.

Il Direttore Generale ha quindi provveduto a nominare un RSPP esterno e ad organizzare corsi di formazione, di aggiornamento, per i lavoratori, gli addetti al primo soccorso, gli addetti all'antincendio e il RLS.

Lo stesso Direttore Generale, tra dicembre 2025 e gennaio 2026, ha sostenuto il Corso di Formazione per Datore di Lavoro, della durata di 16 ore, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, ottenendo il relativo certificato.

Si precisa che la gestione degli appalti nel rispetto della normativa pubblicistica, dopo l'avvenuta trasformazione di CDN in società mista, ha riguardato esclusivamente i servizi informatici / tariffa (affidati in esito a procedura di project financing ex art. 183 DLgs 50/2016 dal 1 Gennaio 2026 a società di scopo) e riguarderà i lavori pubblici su ecocentri comunali; per gli altri acquisti, pur esclusi dalla normativa pubblicistica come da art. 17 DLgs 175/2016, si è mantenuto un sistema di determinazioni dirigenziali e verifica dei principali requisiti del fornitore.

Infatti, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 20 Marzo 2024 n. 2 si è stabilito quanto segue:

- 1) ... ex art. 17, c. 1 DLgs, 175/2016, in base alla quale *Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata ... ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista;*
 - 2) ... l'art. 17, c. 6, DLgs 175/2016, il quale prevede che, *Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:*
 - a) *la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;*
 - b) *il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;*
 - c) *la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.*
 - 3) ... ex art. 1, c. 1, lettera e) Allegato I.1 DLgs 36/2023 (Codice degli Appalti oggi vigente) si intende per «organismo di diritto pubblico», *qualsiasi soggetto, anche avente forma societaria:*
 - 1) *dotato di capacità giuridica;*
 - 2) *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;*
 - 3) *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.*
- Dato altresì atto che, ex art. 3, c. 1, lettera d), DLgs 50/2016 (Codice degli Appalti, oggi abrogato, vigente all'approvazione del DLgs 36/2023) si intende, in termini pressoché coincidenti con quanto sopra visto ex DLgs 36/2023, per «organismi di diritto pubblico», *qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:*
- 1) *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
 - 2) *dotato di personalità giuridica;*
 - 3) *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.*
- 4) ... [Come da] deliberazione n. 93/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, ... è possibile svolgere le seguenti considerazioni (in corsivo stralci del parere, in tondo le correlate considerazioni afferenti a Consorzio dei Navigli SpA):

A)

... L'art. 17, comma 6, del D. Lgs.175/2016 al fine di escludere l'applicazione del codice dei contratti alle società in esame, richiede quattro requisiti.

Il primo, di ordine generale, è la non qualificazione delle stesse come organismi di diritto pubblico (ai quali il codice si applica ai sensi dell'art. 3 comma 1 del medesimo codice dei contratti).

L'organismo di diritto pubblico, fattispecie di derivazione comunitaria, è qualsiasi ente, anche in forma societaria, dotato di personalità giuridica (sia pubblica che privata), istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, sottoposto ad un influenza pubblica in quanto finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o da altri organismi di diritto pubblico (ad esempio, con finanziamento pubblico in via prevalente e privo del vincolo della sinallagmaticità, ossia, in altri termini, il finanziamento pubblico deve riguardare più della metà delle entrate di cui il soggetto finanziato si avvale; non osta al riconoscimento del requisito in parola il fatto che l'organismo finanziato svolga molteplici attività, e che solo alcune di queste sia destinata al soddisfacimento di interessi generali), la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi, e, ancora, il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri, più della metà dei quali è designata da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Quanto al requisito finalistico, occorre accettare la natura non industriale o commerciale dell'interesse dell'attività svolta dall'ente al fine del perseguimento dell'interesse di carattere generale.

Tale carattere può dirsi sussistente allorquando si tratti di bisogni che vengono soddisfatti in modo diverso dall'offerta di servizi e beni sul mercato.

In altri termini occorrerà verificare se l'ente operi in normali condizioni di mercato, se persegua scopi di lucro e se subisca le perdite commerciali connesse all'esercizio della sua attività.

Se l'esito della verifica è negativo (ossia, nel caso di specie, se Consorzio dei Navigli SpA non opera in condizioni normali di mercato, se non persegue scopo di lucro, se non subisce per eventuali perdite connesse alla sua attività) vorrà dire che l'organismo, nelle sue scelte gestionali, appare insensibile alle regole dell'efficienza economica del mercato e potrebbe arrecare effetti distorsivi della concorrenza relativamente all'affidamento di commesse pubbliche, qualora non fosse sottoposto alle regole pubblicistiche e, per ciò che qui interessa, alle regole previste dal codice dei contratti.

Se è vero che Consorzio dei Navigli SpA non opera in concorrenza con altri operatori, giacché è affidataria esclusiva del servizio pubblico locale afferente al ciclo dei rifiuti, se è altrettanto vero che è arduo affermare che la Società persegua lo scopo del lucro anche alla luce della regolazione ARERA di competenza, appare invece difficile affermare che la Società non subirebbe perdite commerciali connesse all'esercizio della sua attività.

A quest'ultimo riguardo, ex art 3 ultimo comma dello statuto vigente, Consorzio dei Navigli SpA può operare, sino ad un limite pari al 20% dei propri ricavi, al di fuori dei servizi affidati in esclusiva / privativa, ossia sul libero mercato (se, ad esempio, la Società dovesse sostenere costi in misura eccessiva in particolare, anche se non necessariamente in via esaustiva, nella gestione di dette attività di libero mercato, la stessa rileverebbe una perdita cui dovrebbe far fronte con il proprio patrimonio netto ed eventualmente con aumenti di capitale).

In relazione a quanto sopra, pare difficile ricondurre Consorzio dei Navigli SpA tra gli organismi di diritto pubblico ai fini di quanto qui interessa.

Va tuttavia evidenziato che la conclusione di cui sopra trae spunto, all'interno del non certo lineare quadro di riferimento sopra descritto, dall'interpretazione fornita dal parere n 93 / 2017 della Corte dei Conti Umbria cui sono state associate considerazioni specifiche correlate alla realtà propria di Consorzio dei Navigli SpA, al fine di affermare la esecuzione dell'applicazione del Codice dei Contratti per le ipotesi che qui di seguito si indicheranno, ribadendo per esse il fondamento e il richiamo al parere citato.

B)

Gli ulteriori tre requisiti sono, come già evidenziato, i seguenti: a) la scelta del socio privato deve essere avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica [ciò si verifica per Consorzio dei Navigli SpA]; b) il socio privato deve avere i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita [ciò pure si verifica per Consorzio dei

Navigli SpA]; c) la società deve provvedere in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

Quanto a quest'ultimo requisito, oggetto di specifica richiesta di chiarimento da parte del Comune ..., la corretta interpretazione dello stesso richiede una lettura complessiva del cit. art. 17.

Quest'ultimo, al primo comma, dispone che “Nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista”.

Pertanto, è nella fase della scelta del socio, con evidenza pubblica, che viene anche affidato il contratto di appalto o di concessione che rappresenta l'oggetto esclusivo della società.

In altri termini, viene definito il lavoro/opera da realizzare o il servizio da gestire, prevedendone il corrispettivo (insieme agli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante: comma 2).

La norma ha, chiaramente, una finalità concorrenziale in quanto la tutela del mercato avviene nella fase di scelta del socio, momento in cui viene affidato anche l'appalto o la concessione sulla base di un bando di gara e di una procedura pubblicistica.

In questo momento viene assolto l'obbligo di tutelare la concorrenza e la parità di trattamento tra gli operatori di settore (che devono avere i requisiti di qualificazione generale e speciali per il tipo di lavoro, opera o servizio da svolgere).

Allo stesso tempo, in questa fase, si realizza l'interesse dell'ente pubblico, che ha indetto la procedura, ad ottenere il vantaggio economico che deriva dalla competizione tra più operatori qualificati.

Tali valutazioni sono circoscritte, quindi, al lavoro/opera o servizio affidato.

Ed a tale oggetto della procedura pubblica si riferisce il comma 6 in quanto espressamente esclude dall'applicazione del codice dei contratti le società in esame (che non siano organismi di diritto pubblico), costituite per la realizzazione di lavori/opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o per la gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite.

Ed a tale opera o servizio si riferisce la lett. c): “la realizzazione (diretta) dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo”.

Pertanto, qualora l'opera o il servizio siano realizzati direttamente dalla società partecipata per oltre il 70% del relativo importo, la restante parte dell'opera o del servizio potrà essere realizzata anche da altri soggetti a seguito di affidamento da parte della società mista, senza che questa debba ricorrere per il predetto affidamento a procedure di evidenza pubblica.

Quanto sopra si può affermare per Consorzio dei Navigli SpA: la gara a doppio oggetto ha affidato, al socio operatore individuato, appalti i quali, anche non sommati ai costi delle risorse umane della Società, raggiungono una misura ben superiore al 70% del totale dei costi di produzione (essendo la differenza a complemento costituita da affidamenti a terzi non compresi nella gara a doppio oggetto, e che potrebbero essere assegnati non necessariamente nel rispetto del vigente Codice degli Appalti);

5) ... con riferimento a Consorzio dei Navigli SpA, sono esclusi dalla gara c.d. a doppio oggetto di cui sopra sub 1) i seguenti appalti / acquisti:

i - affidamento dei servizi informatici, per un valore annuo pari a circa euro 600.000 e dunque di significativa rilevanza economica, servizi di esclusiva competenza del socio pubblico in base tra l'altro a quanto prevede l'art. 14 dello statuto vigente, che stabilisce l'esclusiva competenza pubblica circa elaborazione di piani finanziari e relative tariffe, bollettazione / fatturazione, incasso, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della TARI, tutte queste attività ancillari del ciclo dei rifiuti, anche ai sensi della delibera ARERA 643/2022, cui i servizi informatici sono strettamente correlati;

ii - lavori pubblici, da realizzarsi da parte di Consorzio dei Navigli SpA sugli ecocentri e correlate infrastrutture di proprietà comunale, con non infrequente finanziamento degli interventi anche a mezzo di contributi comunali o da Enti sovracomunali, lavori di valore variabile a seconda del tipo di intervento;

iii - altri acquisti di beni e servizi, caratterizzati da eterogeneità e frammentazione;

Il Consiglio di Amministrazione ... ha deliberato ..., con riferimento agli acquisti / appalti di cui sub 5) in premessa, di:

i – operare nel pieno rispetto del DLgs 36/2023 con riferimento all'affidamento dei servizi informatici, in relazione alle motivazioni di cui al numero i) dello stesso punto 5);

ii – operare altresì nel rispetto del DLgs 36/2023 con riferimento agli appalti di lavori pubblici, in relazione alle motivazioni di cui al numero ii) dello stesso punto 5);

iii – per gli altri acquisti di beni e servizi, pur operando al di fuori del DLgs 36/2023 come da art., 17 c. 6, DLgs 175/2016 (ossia, tra l'altro, senza utilizzo di piattaforme digitali e senza acquisizione del CIG), di seguire volontarie regole di regolamentazione formale dell'istruttoria e della decisione relativa al singolo acquisto, nonché di verifica di congruità dei prezzi e delle caratteristiche tecniche, da definirsi anche in relazione al singolo appalto ...

4C) AREE DI RISCHIO OBBLIGATORIE E GENERALI

Tenendo nel prosieguo costantemente conto di tutto quanto sopra sub A) e B), per la ... *mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi*, il presente PIANO focalizza questo tipo di analisi in primo luogo [come da definizione del PNA e dei relativi Aggiornamenti] sulle cd. "aree di rischio obbligatorie" [da I a IV a seguire], sulle cd. "aree generali", anch'esse riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi [da V a X], nonché dalle aree precise dalle nuove Linee Guida [XI e XII]:

(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;

(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal [DLgs 50/2016];

(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (tra cui: sovvenzioni, contributi, finanziamenti dall'azienda a terzi).

gestione delle (V) entrate, delle (VI) spese e del (VII) patrimonio;

(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

(IX) incarichi e nomine;

(X) affari legali e contenzioso;

(XI) area delle relazioni esterne;

(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

4D) AREE E PROCESSI AZIENDALI A MAGGIOR RISCHIO (ALLEGATO)

Quanto alla *mappatura dei processi* in senso stretto, essa ... è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente ... L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PIANO.

L'accuratezza e l'esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

L'obiettivo è che le amministrazioni e gli enti realizzino la mappatura di tutti i processi. La ricostruzione accurata della cosiddetta "mappa" dei processi organizzativi è un esercizio conoscitivo importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell'amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo del funzionamento della macchina amministrativa. ...

[La mappatura] può essere effettuata con diversi livelli di approfondimento. Dal livello di approfondimento scelto dipende la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'amministrazione o sull'ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere.

Inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell'esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione) ...

La mappatura conduce, come previsto nel PNA, alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura.

La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività. Come minimo è necessaria l'individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono.

Tenendo conto di quanto sopra esposto, con il presente PIANO, con riconduzione alle aree da (I) a (XII) sopra individuate, si è provveduto, anche in corrispondenza dell'intervenuta trasformazione di CDN in società mista ex art. 115 DLgs 267/2000 ed art. 17 DLgs 175/2016, alla revisione ed approfondimento della mappatura dei processi, ad una più articolata evidenziazione e valutazione dei rischi, ad una più puntuale indicazione dei presidi e protocolli a difesa della Società.

I criteri ispiratori della sopra richiamata revisione sono quelli propedeutici all'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 37001 (anticorruzione); la Società intende valutare nel corso del 2023 la praticabilità, nel corso del 2024, di introduzione di detto sistema di gestione.

5) MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO

5.0) MONITORAGGIO, IN CORSO D'ANNO, DI SOSTENIBILITA' DI TUTTE LE MISURE

In base agli aggiornamenti al PNA si evidenzia che *Le aziende ... [debbono individuare] le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.*

In base agli Orientamenti ANAC 2022, *Significativa è anche l'adozione di un sistema improntato al monitoraggio periodico per la valutazione dell'effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione. Tale attività è risultata infatti proficua in termini di generale e continuo miglioramento sia della funzionalità del sistema di prevenzione sia della complessiva attività amministrativa dell'ente ...*

Il RPCT, entro il mese successivo alla chiusura del semestre di ogni anno, redige due report circa lo stato di avanzamento delle attività anticorruzione, trasparenza ed accesso agli atti previste dal Piano, valutando la relativa sostenibilità di ciascuna, a trasmette il report al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza.

5.1) VERIFICHE PROCEDURALI E DI MERITO NELLE AREE / PROCESSI A MAGGIOR RISCHIO DI CORRUZIONE

Come detto, CDN individua aree, processi, rischi come da allegato A al presente Piano, per cui si rinvia al precedente § 4D.

Il RPCT, con il supporto della Coadiutrice, svolgerà in corso d'anno verifiche specifiche a campione (procedurali e nel merito dei fatti gestionali) a partire da aree, processi, rischi di comportamenti illeciti, come da tabella allegata al presente Piano, che si caratterizzano per il più elevato indice di rischio; di ogni verifica verrà redatto apposito verbale.

Si noti che i reati di corruzione del singolo in danno di CDN ex Legge 190/2012 (di cui al presente piano) trovano specifica relazione con i resti di *concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* a vantaggio di CDN ex art. 25 DLgs 231/2001 nella misura in cui la loro commissione sia anche volta a piegare a favore di CDN l'attività di enti pubblici, e dei funzionari di questi ultimi, che svolgono attività di controllo nei confronti dello stesso CDN (Provincia, ARPA, Guardia di Finanza ecc.).

Coerentemente con il PNA 2025 – 2027 – Parte speciale Contratti Pubblici – Capitolo 2, il RPCT:

- verificherà il costante e compatto utilizzo delle piattaforme digitali autorizzate da ANAC per l'affidamento degli appalti (le verifiche, come già sopra evidenziato riguarderanno i soli lavori su ecocentri);
- presterà particolare attenzione al regolare e completo utilizzo del FVOE 2.0 ai fini della verifica dei requisiti degli appaltatori (nonché dei subappaltatori), per valori contrattuali superiori ad euro 40.000 (§ 2.2).

Sempre coerentemente con il PNA 2025 – 2027 – Parte speciale Contratti Pubblici – Capitolo 6, nel corso del triennio coperto dal presente PTPCT, grande attenzione sarà posta alla fase esecutiva dei contratti, ad implementazione degli strumenti di controllo delle prestazioni contrattuali che CDN SpA già adotta; in particolare il RPCT verificherà quanto segue:

- La coerente previsione, negli atti di gara e di affidamento diretto, di strumenti (modulistica cartacea e digitale) volti alla verifica delle prestazioni degli appaltatori rispetto a quanto previsto nei contratti, e la loro coerente utilizzazione a cura di RUP e DEC, in corso di affidamento ed a chiusura dello stesso, anche a mezzo di verifiche a campione;
- L'obbligatoria sussistenza del visto tecnico, in esito a tutto quanto sopra, in corrispondenza del pagamento di ogni fattura correlata a contratti di appalto;
- Circa i subappalti, la concreta applicazione del CCNL previsto dagli atti di affidamento di dipendenti e la coerenza effettuazione dei pagamenti;
- L'effettiva valutazione dei subaffidamenti a terzi che, a norma di legge, non configurano subappalti (es contratti di collaborazione preesistenti alla gara o all'affidamento in questione, ricorso ai lavoratori autonomi);
- L'effettiva irrogazione, laddove dovute, delle penali ex art. 126 DLgs 36/2023 previste dai contratti di appalto;
- Il motivato ricorso, da formalizzare per iscritto, al c.d. quinto d'obbligo ex art. 120, c. 11, DLgs 36/2023;
- L'effettiva produzione, da parte dei RUP, dei report di fine contratto, come previsto dal DLgs 36/2023, e relativo caricamento in BDNCP nonché delle relative schede ANAC;
- Il coerente approccio al tema della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- L'applicazione, per quanto possibile ed applicabile, agli incarichi di consulenza e collaborazione ex art. 7, c. 6, DLgs 165/2001 oltre che ai contratti di appalto.

Per quel che concerne la selezione e la gestione del personale, anche coerentemente con il PNA 2025 – 2027 (§ 4.1), il RPCT verificherà:

- L'effettiva elaborazione del fabbisogno di reclutamento di personale, e la coerenza della sua costruzione;
- La coerente ed imparziale costruzione degli avvisi di selezione del personale;

- La coerente valutazione, da parte di RUP e Commissione Esaminatrice, dei requisiti dei partecipanti alle selezioni pubbliche;
- Lo svolgimento, da parte dei dipendenti autorizzati, delle attività extraistituzionali come autorizzate da CDN;
- L'attribuzione di premi al personale coerentemente con i criteri pre-approvati a questo fine.

Infine, il RPCT verificherà:

- la coerente qualificazione delle spese sostenute come *di rappresentanza*, in relazione all'effettivo accrescimento dell'immagine di CDN associabile a dette spese;
- il coerente utilizzo (con le finalità di CDN) di hardware e software aziendale, nonché dei mezzi di trasporto aziendali, da parte dei dipendenti.

5.2) TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

La sezione Amministrazione Trasparente nel sito ufficiale di CDN è coerentemente sviluppata in sezioni / sottosezioni come da Allegato alle Linee Guida 1134, ed alimentata tempestivamente secondo i formati ed i tempi di aggiornamento previsti da detto Allegato; obiettivo del presente Piano è dunque il mantenimento degli attuali standard di classificazione ed aggiornamento.

Come da § 3.1.3 delle *Linee Guida 1134*:

[Devono essere] individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti ...

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono pertanto essere articolati e dettagliati non soltanto in relazione al RPCT ma anche agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di trasparenza previste dalle norme o introdotte dalla società stessa.

La disponibilità delle informazioni trattate da CDN, su diversi applicativi e banche dati, con particolare riferimento ai servizi tecnico – operativi svolti sul territorio a mezzo di appaltatori, ed ai servizi amministrativi svolti dall'organico di CDN (con particolare riferimento a tariffe, riscossione delle stesse, contabilità, bilancio e finanza) costituisce una solida base per l'alimentazione della sezione Amministrazione Trasparente, e delle relative sottosezioni, senza necessità di creare interfacce automatiche tra i diversi sistemi e la stessa Amministrazione Trasparente.

Uno strumento di misurazione automatica degli accessi alla sezione *Amministrazione Trasparente* è operativo ed è mantenuto in esercizio, ai fini di osservare quali informazioni siano di interesse maggiore per i visitatori.

Come suggerito anche dal PNA 2025 (§ 6.1), è necessario garantire regole più stringenti dal punto di vista dei tempi di pubblicazione delle informazioni in *Amministrazione Trasparente*: CDN di norma pubblica al massimo entro 30 giorni dal termine dei periodi di cui alle frequenze pur previste dall'Allegato alle Linee Guida ANAC 1134/2017, sezione per sezione nell'Amministrazione Trasparente.

E' già istituito ed opera un gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, che coinvolge i Responsabili di Unità Organizzativa di CDN, ai fini del costante e tempestivo aggiornamento di tutte le sottosezioni della sezione *Amministrazione Trasparente* nel formato richiesto, migliorando i relativi aspetti procedurali fermo in ogni caso quanto sopra esposto circa applicativi e banche dati, nonché ai fini della diffusione della consapevolezza, nell'intero organico, del risvolto *trasparente* di ogni attività svolta per CDN.

Il Gruppo di Lavoro opera a mezzo di riunioni periodiche, convocate dal RPCT, riunioni di cui è redatto apposito resoconto operativo; ogni Responsabile di Unità Organizzativa sviluppa l'attività ad esso assegnata e di propria competenza, con il supporto delle strutture che a detto Responsabile riferiscono.

La Coadiutrice garantisce, in termini di supporto al RPCT, il coerente aggiornamento della sezione *Amministrazione Trasparente*.

Per area funzionale e per mansione svolta, sono individuati come segue i dipendenti che si occupano della produzione e dell'aggiornamento dei dati ai fini della pubblicazione, garantita come sopra, per ciascuna sottosezione nell'ambito della sezione *Amministrazione trasparente*, nonché delle eventuali problematiche procedurali:

- Disposizioni generali: Alessia Belloni; Roberta Chiodini
- Organizzazione: Roberta Chiodini
- Consulenti e collaboratori: Roberta Chiodini; Luca Festa; Marina Cattolico
- Personale: Alberta Marelli
- Selezione del personale: Roberta Chiodini; Marina Cattolico
- Performance: Direttore; Marina Cattolico; Roberta Chiodini; Luca Festa
- Enti controllati: -
- Attività e procedimenti: -
- Bandi di gara e contratti: Luca Festa; Gabriele Leva
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Alberta Marelli
- Bilanci: Alberta Marelli; Marina Cattolico
- Beni immobili e gestione patrimonio: Alberta Marelli
- Controlli e rilievi sull'Amministrazione: Alberta Marelli; Marina Cattolico
- Servizi erogati: Alberta Marelli; Luca Festa
- Pagamenti: Alberta Marelli
- Opere pubbliche: -
- Informazioni ambientali: Roberta Chiodini; Luca Festa
- Altri contenuti (Prevenzione della corruzione; Accesso civico): Alessia Belloni; Luca Festa; Roberta Chiodini

I referenti di cui sopra sono responsabili della generazione, trasmissione (al RPCT e Coadiutrice), validazione dei dati; spetta al RPCT ed alla Coadiutrice il ruolo di controllo, caricamento e monitoraggio dei dati.

Quanto agli schemi di pubblicazione come da Delibera ANAC n. 495 del 25 Settembre 2024 (resi obbligatori dal 2026 con modifiche ed integrazioni dalla delibera ANAC 481/2025), CDN li adotta compatibilmente con la natura della Società e l'applicabilità a quest'ultima; quanto agli ulteriori cinque schemi di cui alla Delibera ANAC n. 497 del 3 Dicembre 2025 (per cui si rinvia al precedente § 2), la sperimentalità degli stessi e la volontarietà di adozione per il 2025 conduce CDN all'introduzione al termine dello stesso periodo di sperimentazione.

Si precisa che l'articolazione della sottosezione *Bandi di gara e contratti* è quella definita da ANAC all'interno dello schema di rilevazione per le società in controllo pubblico, di cui alla delibera 192/2025.

Sul sito web della azienda, e anche all'interno della sezione *Amministrazione Trasparente*, potranno essere presenti anche note non obbligatorie ai sensi di legge, ma ritenute utili per informare il cittadino.

Il RPTC riferisce al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

A tal fine il RPCT evidenzia e informa i Responsabili di Unità Organizzativa delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Eventuali ritardi negli aggiornamenti e nelle pubblicazioni previste, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte dell'Azienda ai Responsabili di Unità Organizzativa.

Come da Delibera ANAC n. 495 del 25 Settembre 2024 ad oggetto *Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi*, pubblicata da ANAC il 19 Novembre 2024, *Per quanto riguarda i tre schemi approvati, le amministrazioni e gli enti, alla luce delle necessità manifestate per l'adeguamento dei propri sistemi, avranno a disposizione un periodo transitorio di dodici mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in "Amministrazione Trasparente.*

CDN si riserva di adeguare gli schemi di pubblicazione entro dodici mesi come da stralcio sopra riportato.

--

Come da Allegato 4 alla sopra citata delibera ANAC 495/2024, ... *i requisiti di qualità dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013* sono i seguenti:

1. **INTEGRITÀ**: *il dato non deve essere parziale.*
2. **COMPLETEZZA**: *la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell'Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.*
3. **TEMPESTIVITÀ**: *le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.*
4. **COSTANTE AGGIORNAMENTO**: *il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.*
5. **SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE**: *il dato deve essere organizzato in modo da consentire agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.*
6. **COMPRENSIBILITÀ**: *il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.*
7. **OMOGENEITÀ**: *il dato deve essere coerente e non presentare contradditorietà rispetto ad altri dati del contesto d'uso dell'amministrazione che lo detiene.*
8. **FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ**: *il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente»*
9. **CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE**: *occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all'originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.*
10. **INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA**: *qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.*
11. **RISERVATEZZA**: *la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.*

5.3) ACCESSO AGLI ATTI

Come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016:

Per "accesso generalizzato" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Per "accesso civico (semplice)" si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.

Per "accesso documentale" si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

Si rinvia, tra altri documenti, alla sentenza TAR Campania sezione VI 13 Dicembre 2017 n. 5901, ai fini di maggiori dettagli circa le tre tipologie di accesso, le quali sinteticamente si riferiscono:

- per l'accesso documentale, alla richiesta di informazioni da parte di chiunque, senza necessità di motivazione, ragionevolmente con il solo limite (per l'eventuale accoglimento parziale o diniego nel caso di CDN) della tutela della privacy o della segretezza commerciale / industriale;

- per l'accesso civico, alla richiesta di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di documenti che già avrebbero dovuto essere pubblicati;
- per l'accesso documentale, alla richiesta di atti normalmente in un contesto di precontenzioso o contenzioso.

Come da § 3.1.4 delle nuove Linee Guida 1134, ... *le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis DLgs 33/2013) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione già indicati. Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. A tal fine le società applicano le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata. Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dalla società qualora svolga attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela degli "interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali".*

Ancora come da determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 (§ 3.1), viene consigliata l'adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso da parte di ciascuna società ed azienda, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:

- a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

3.2. Adeguamenti organizzativi

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti.

Si tratterebbe, quindi, di:

- a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

Per quanto concerne CDN, anche tenendo conto di quanto sopra esposto, ma altresì della limitata dimensione della struttura amministrativa di CDN, nonché della limitatissima manifestazione (come ad oggi rilevata) di richieste di accesso agli atti:

- al RPCT verranno sottoposte, quando non direttamente ricevute, le richieste di accesso agli atti;
- il RPCT provvederà a classificare le richieste ricevute nella corretta fattispecie tra quelle di cui sopra (generalizzato, civico, documentale);
- il RPCT darà corso (o meno, alla luce di quanto sopra) alle richieste nei tempi di legge avvalendosi, sia per la valutazione degli eventuali casi di diniego sia ai fini di dar corso alle richieste ricevute, dei competenti uffici di CDN nonché, laddove necessario in base alla portata ed alla complessità delle richieste, di consulenti esterni;
- il RPCT provvederà ad aggiornare il registro degli accessi, con le istanze di accesso ed i relativi esiti, registro impostato secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida FOIA ANAC in particolare, il registro sarà strutturato in forma tabellare, per anno, e conterrà almeno le seguenti informazioni: *data di arrivo ed oggetto dell'istanza - presenza di eventuali controinteressati - esito dell'istanza e*

data del provvedimento di CDN (positiva o di eventuale diniego) - sintesi della motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego.

In allegato C al presente PTPCT, è disponibile modulistica standardizzata per effettuare le richieste di accesso agli atti.

5.4) FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA, ACCESSO AGLI ATTI, PREVENZIONE DEI REATI AZIENDALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134, *le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al "modello 231".*

Rinviano al piano annuale della formazione in generale, specificamente per le materie di riferimento del presente Piano si prevede una sessione di formazione, in ciascun anno, per tutto il personale, con riferimento al modello 231, al Codice Etico di cui al successivo § 5.5, alle misure anticorruzione di cui al Piano per tempo vigente.

È prevista inoltre formazione specifica:

- per RPCT, RUP, DEC con riferimento al controllo dell'esecuzione dei contratti di cui § 5.1
- per tutti i dipendenti, con riferimento all'utilizzo degli strumenti digitali per la gestione ed ai fini dell'approfondimento della conoscenza in generale, nonché della piattaforma digitale in uso, in materia di whistleblowing (come suggerito dal PNA 2025 – 2027).

5.5) CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

CDN SpA, con l'approvazione del presente PTPCT, approva – in Allegato B – un nuovo ed unitario Codice Etico e di comportamento (1) a recepire le novità intervenute sul DPR 487/1994, ma soprattutto a (2) individuare regole per la prevenzione delle violenze e discriminazioni, anche di genere, sul posto di lavoro.

Il Codice di CDN è informato ai principi di cui alla delibera ANAC numero 177 del 19 Febbraio 2020 - *Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.*

Sul rispetto del Codice vigila il RPCT, in particolare (ma non esaustivamente) su quanto sopra sub (2).

5.6) INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134, *si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013 (oltre che dagli artt. 60 e ss. DLgs 267/2000).*

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Coerentemente con il PNA 2025 – 2025, ed in particolare alla prima parte dedicata alle novità introdotte rispetto a talune fattispecie del d.lgs. n. 39/2013 e, in particolare agli artt. 4, 7 e 12, è introdotta una modulistica ad hoc (allegata sub C al presente PTPCT), aggiornata a dette novità.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale «Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda

all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento».

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni (cfr. delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016).

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2;*
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare il comma 2 e 3;*
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;*
- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.*

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

In corrispondenza dell'assunzione della carica, gli amministratori ed i dirigenti di CDN sottoscrivono una dichiarazione volta al fine di cui sopra; la dichiarazione è aggiornata una volta all'anno.

Il RPCT monitora nel tempo la non emersione delle incompatibilità / inconferibilità in oggetto, autonomamente o anche in relazione a segnalazioni pervenute.

Ai fini delle verifiche sulle autodichiarazioni, come da § 4 della Delibera ANAC n. 464 del 26 Novembre 2025 (*delibera di carattere generale sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013*), si evidenzia la possibilità di procedere attraverso:

- 1. la consultazione del registro telematico delle imprese e/o dell'Anagrafe degli amministratori locali e regionali curata dal Ministero dell'Interno;*
- 2. l'acquisizione del certificato del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotto dal soggetto sottoposto a verifica o, in mancanza, acquisito dall'ufficio locale del Casellario giudiziale con la finalità di controllo sulla dichiarazione sostitutiva ex art. 71 d.P.R. n. 445/2000;*
- 3. il monitoraggio delle fonti aperte da cui è possibile individuare la presenza di circostanze meritevoli di approfondimento.*

5.7) VERIFICA CIRCA L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEI RAPPORTI CON LA SOCIETA' (PANTOUFLAGE)

Il presente PTPCT fa riferimento ai paragrafi di seguito richiamati per stralci dalle Linee Guida ANAC n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (delibera ANAC 493 del 25 Settembre 2024).

Con riferimento agli enti di diritto privato in controllo pubblico – al fine di valutare l'applicabilità del divieto in esame - si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013.

L'art. 21 DLgs 39/2013 (Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001) prevede quanto segue: *Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.*

L'art. 53, c. 16-ter, DLgs 165/2001 prevede che *I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

Poiché CDN è un ente di diritto privato in controllo pubblico, ad essa si applica il *pantouflage*.

... Il combinato disposto degli artt. 1, co. 2 e 21 del d.lgs. n. 39/2013 consente di ritenere che sono soggetti al divieto di pantouflage: ... con riferimento agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico:

- i titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013 richiamati dall'art. 21 dello stesso decreto ovvero:*
 - a. gli incarichi amministrativi di vertice, di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;*
 - b. gli incarichi di amministratore, quali gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato;*
 - c. gli incarichi dirigenziali interni ed esterni.*
 - d. i soggetti esterni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo.*

... i soggetti sopra individuati sono destinatari del divieto laddove esercitino poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti di soggetti privati presso cui sono poi chiamati a svolgere un incarico/prestare servizio.

... il divieto di pantouflage trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale ("una tantum").

Come già chiarito dall'Autorità nel PNA 2022, il divieto di pantouflage non trova applicazione, invece, agli enti privati in destinazione costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente (cfr. per i dettagli PNA 2022, § 1.3 pantouflage).

L'Autorità, superando l'orientamento espresso nel citato PNA 2022, ritiene che il divieto in esame non si applichi alle società in house in quanto tali enti costituiscono longa manus delle PA. Lo svolgimento di incarico

in una società in house è comunque volto al perseguitamento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di pantouflage.

Pertanto, l'applicazione del divieto di pantouflage alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi.

... ai fini dell'applicazione del divieto di pantouflage, ad avviso dell'Autorità, la ratio della norma è volta ad attribuire rilievo a tutte quelle situazioni in cui il potere autoritativo e negoziale viene esercitato per conto dell'amministrazione nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio in modo "concreto ed effettivo" cioè, in maniera non astratta e formalistica ma sostanziale e tale da incidere su una determinata situazione giuridica.

... L'Autorità, tenuto conto delle finalità della norma, ha valutato quali possano essere gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica ricoperta.

Sono stati ricondotti a tale ambito, ad esempio, gli atti adottati non solo dai titolari di incarichi dirigenziali, ma anche dai titolari di incarichi amministrativi di vertice, come sopra definiti (cfr. supra) in virtù dei compiti di estremo rilievo loro conferiti e in ragione del peso determinante che potrebbero avere sull'adozione di decisioni/provvedimenti della propria amministrazione/ente.

Sono riconducibili tra gli atti espressione di tali poteri nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile unico del progetto-RUP) (art. 15 d.lgs. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto ...

Il divieto di pantouflage implica, tra l'altro, che il "dipendente pubblico", alla cessazione dal servizio, svolga "attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione".

... Vale precisare che il divieto concerne:

- sia rapporti di lavoro subordinato – necessariamente di carattere oneroso (a tempo determinato o indeterminato, ivi compresi gli incarichi dirigenziali);

- sia incarichi per ricoprire determinate posizioni nell'ente privato in destinazione.

Ciò significa che il divieto si può applicare sia nel caso di assunzione di posizioni di vertice che di posizioni di livello inferiore (es. funzionari) all'interno del "soggetto privato" in destinazione. In molte ipotesi, tuttavia, il rischio di lesione dell'imparzialità della pubblica amministrazione risulta tanto più elevato quanto più alto è il profilo di responsabilità che un ex dipendente pubblico andrebbe a ricoprire nell'ente privato in destinazione.

Ulteriore aspetto da considerare concerne il fatto che il divieto di pantouflage presuppone lo svolgimento di prestazioni lavorative presso il "soggetto privato" in destinazione connotate dai caratteri di continuità e stabilità ...

Sui profili sanzionatori (nullità dei contratti, obbligo di restituzione dei compensi ecc) si rinvia alla Parte Seconda delle sopra richiamate Linee Guida 1 ANAC.

Dal PNA ANAC 2022 (parte generale – il pantouflage) si trae quanto segue.

... il RPCT è chiamato a verificare la corretta attuazione delle misure, anche attraverso attività volte ad acquisire informazioni utili in merito al rispetto del divieto di pantouflage.

Il RPCT può avvalersi della collaborazione degli uffici competenti dell'amministrazione/ente - ad esempio l'ufficio del personale o l'ufficio gare e contratti – per lo svolgimento dei propri compiti.

Inoltre, specifiche verifiche sul rispetto delle misure in questione potranno essere inserite negli audit a cura del RPCT.

Il RPCT potrebbe anche svolgere una funzione consultiva di supporto, quale ausilio all'interno dell'amministrazione/ente per chiarire, anche a seguito di richiesta da parte del dipendente pubblico che sta per cessare dal servizio, quali siano le eventuali ipotesi di violazione del divieto con riguardo all'attività esercitata presso l'amministrazione/ente di appartenenza. A tal fine, il RPCT può raccogliere elementi, valutazioni e informazioni utili attraverso l'interlocuzione con gli uffici - in particolare con l'ufficio del personale - o le strutture interne, anche di controllo o con compiti ispettivi, dell'amministrazione.

Resta ferma la facoltà di rivolgersi ad ANAC per un parere in merito a determinate fattispecie, qualora permangano dubbi sulla corretta applicazione della norma.

Il RPCT, in ogni caso, è il punto di riferimento per ANAC, che nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, potrà richiedere al RPCT chiarimenti e informazioni funzionali a valutare i casi di segnalazione di eventuale violazione del divieto di pantoufage.

Le misure del presente PTPCT in tema di "pantoufage" sono le seguenti (anche tenendo conto di quanto al § 3.1.1 delle Linee Guida ANAC 1134/2017):

- mappatura in aggiornamento costante, da parte del RPCT per CDN, degli amministratori, direttori generali e dirigenti riconducibili alla casistica sopra definita e pertanto soggetti alle verifiche in questione;
- conseguenti verifiche, da definirsi in sede di audit, a che il fenomeno di cui sopra non si realizzi nel concreto per i soggetti sopra individuati (anche su eventuale segnalazione di soggetti esterni ed interni), con eventuale valutazione ed attuazione delle conseguenze nei confronti dei soggetti coinvolti (ex amministratori o dipendenti delle Società da una parte, persone giuridiche con cui questi ultimi abbiano instaurato rapporti dall'altra);
- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale (ove siano conferiti incarichi di funzione dirigenziale) che prevedono specificamente il divieto di pantoufage;
- inserimento, nei bandi di selezione del personale, della condizione ostaiva all'assunzione in oggetto (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti, RUP e DEC di CDN ed altri soggetti sopra individuati di sottoscrivere, entro 15 giorni dalla nomina, una dichiarazione, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantoufage;
- previsione, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza;
- richiesta di una dichiarazione in fase di affidamento di incarichi e consulenze con cui la controparte dichiara di non incorrere nel divieto di pantoufage (secondo specifica modulistica standard);
- dovere per gli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti ed altri soggetti sopra individuati di CDN di sottoscrizione, entro 15 giorni dalla cessazione dell'incarico / rapporto di lavoro, di una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pantoufage nei tre anni successivi alla cessazione.

Tutto quanto sopra anche tenendo conto di quanto alla delibera ANAC n. 369 del 1° Ottobre 2025.

5.8) TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

Come richiamato dalle Linee Guida 1/2025 ANAC in materia di canali interni di segnalazione, *Ex art. 4, c. 1, DLgs 24/2023 vige l'obbligo per i soggetti del settore pubblico e per i soggetti del settore privato di attivare propri canali interni di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.*

Anche ai sensi dell'art. 6 c 2-bis lettera a) DLgs 231/2001, le persone che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di

cui sopra, le persone che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente hanno l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità della Società e nell'ambito del proprio dovere di diligenza nei confronti del datore di lavoro, segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

Dunque, il Gestore / RPCT (si veda il prosieguo) deve essere tempestivamente informato in merito a quegli atti, comportamenti o eventi.

Il gestore del canale interno delle segnalazioni, e di queste ultime in generale è il RPCT, che deve sempre garantire indipendenza e conflitto di interesse; in base al § 3 delle Linee Guida 1, *I compiti e le responsabilità di tali soggetti, anche rispetto al trattamento dei dati personali, devono essere indicati e specificati dall'ente all'interno dell'atto organizzativo/MOG 231.*

In base al § 3.4.2 delle Linee Guida 1, il RPCT / Gestore del canale interno *può trattare dati personali in qualità di responsabile del trattamento, in conformità alle condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 [qualifica che viene assegnata con l'approvazione del presente PTPCT].*

Il RPCT / Gestore dovrà mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e realizzare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023 in conformità a quanto disciplinato nel relativo atto organizzativo/MOG 231 che il soggetto esterno stesso adotta e che dovrà essere richiamato nel sopra citato contratto.

CDN si è già dotato di piattaforma digitale per le segnalazioni e di apposito Regolamento (pubblicato in Amministrazione Trasparente).

Il RPCT / Gestore delle segnalazioni opererà con:

- imparzialità: il gestore deve operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte, svolgendo un'attività scevra da condizionamenti o favoritismi;
 - indipendenza: il gestore deve essere un soggetto in grado di svolgere le attività cui è tenuto ai fini della gestione della segnalazione senza interferenze, ossia in autonomia operativa e valutativa¹⁹.
- Per le verifiche e gli accertamenti nell'ambito della propria istruttoria, il RPCT / gestore può:*
- a) accedere, secondo quanto previsto nell'atto organizzativo/MOG 231, ai servizi dell'ente (ad esempio banche dati, piattaforme, data-base e ogni altro applicativo in uso presso l'ente);
 - b) coinvolgere, ove ritenuto opportuno, altre strutture interne o esterne all'ente.

Al fine di garantire l'autonomia nei termini sopra descritti, ... agli organi di indirizzo [Consiglio di Amministrazione di CDN] non sono attribuiti poteri di supervisione della gestione delle segnalazioni.

Il RPCT / gestore ... svolge in autonomia le verifiche di competenza e le iniziative consequenziali, senza demandare la decisione finale dell'istruttoria all'organo di indirizzo.

Il compito del RPCT / gestore è quello di verificare i fatti segnalati e di rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, nel caso in cui emerga una possibile violazione della normativa di settore.

L'attività istruttoria potrebbe concludersi con esiti diversi, tra i quali, ad esempio, l'archiviazione della segnalazione, la revisione di procedure o processi interni, ... la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

Il Consiglio di Amministrazione di CDN ... potrà essere coinvolto solo a valle dell'istruttoria, ove ne vengano ravvisati profili di competenza. Così, ad esempio, se all'esito della gestione dovesse emergere la necessità di rivedere un atto interno, il gestore definirà autonomamente l'istruttoria trasmettendo la relazione e gli estratti pertinenti anonimizzati della segnalazione all'organo competente (che ben potrebbe essere l'organo di indirizzo) ...

Il Consiglio di Amministrazione di CDN svolge un'attività di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura whistleblowing.

Come da § 3.3 delle Linee Guida, in caso di segnalazione di terzi riguardante il RPCT o di segnalazione inoltrata da parte del RPCT e relativa a terzi, la segnalazione in questione viene presa in carico da parte dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/2001.

Il RPCT / Gestore svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;

- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Come da § 3.5 delle Linee Guida, *nell'ipotesi in cui un diverso soggetto interno [dal RPCT / Gestore] riceva per errore la segnalazione, dovrà trasmetterla al gestore entro sette giorni, in conformità all'art. 4, co. 6, d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.*

Nel caso di segnalazione anonima, il RPCT / Gestore l'ente è comunque tenuto a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023).

... in presenza di una segnalazione whistleblowing, le diverse fasi di attività del gestore della segnalazione [sono] ... articolate come segue:

1) Avviso di ricevimento della segnalazione

Il gestore è tenuto a rilasciare alla persona segnalante tale avviso entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa (art. 5, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023).

Si precisa che l'avviso non implica, per il RPCT / gestore, alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione, ma assume un carattere meramente informativo nei confronti della persona segnalante con riferimento alla ricezione e presa in carico della segnalazione.

L'avviso di ricevimento, a seconda della modalità utilizzata, sarà comunicato mediante la piattaforma informatica o, in caso di mancato utilizzo della piattaforma, sarà inoltrato al recapito indicato dalla persona segnalante nella segnalazione o, in assenza di quest'ultima indicazione, a quello utilizzato dalla persona segnalante per inoltrare la segnalazione.

2) Esame preliminare della segnalazione ricevuta.

Preliminarmente il RPCT / gestore verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittime ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del medesimo decreto (cd. presupposti soggettivi e oggettivi).

Nel caso in cui manchino i suddetti requisiti e, dunque, la segnalazione non sia qualificabile come di whistleblowing, il RPCT / gestore la trasmetterà di norma all'organo o ufficio di competenza (per materia) ... che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione alla persona segnalante. CDN potrà comunque valutare, per una maggiore tutela della persona segnalante, di mantenerne riservata l'identità anche se la segnalazione non è qualificabile come di whistleblowing.

Il RPCT / gestore valuta altresì che la segnalazione:

- si basi su fatti sufficientemente precisi;
- contenga una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la persona segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- contenga le generalità della persona coinvolta (se conosciute) o altri elementi che consentano di identificare la persona coinvolta nella segnalazione.

Resta ferma la possibilità per il gestore di richiedere alla persona segnalante ulteriori chiarimenti, documenti e informazioni a supporto della segnalazione. Per i dettagli sul punto si rinvia a quanto già previsto nelle LLGG di cui alla citata delibera n. 311/2023, § 2.1.4.

Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il RPCT / gestore potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

Il sistema di gestione dovrà registrare l'accesso all'identità da parte del gestore e le ragioni addotte dal RPCT / gestore.

3) Istruttoria ed accertamento della segnalazione

Verificata l'ammissibilità della segnalazione il RPCT / gestore può procedere con l'istruttoria vera e propria, che consiste nell'effettuare tutte le opportune verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Tali attività di accertamento potranno essere svolte ...:

- *direttamente, acquisendo dalla persona segnalante gli elementi informativi necessari;*
- *mediante il coinvolgimento di altre strutture interne all'ente o anche di soggetti specializzati esterni, ove ritenuto necessario, in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali utili per il caso di specie (ad esempio tramite audizioni).*

Il Gestore / RPCT cura la tutela della riservatezza nel momento in cui si rende necessario per il gestore coinvolgere soggetti terzi (interni o esterni all'amministrazione) per le verifiche sui fatti segnalati. In questi casi, il gestore non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando sempre la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità della persona segnalante.

Nel caso in cui, poi, si renda necessario, il RPCT / gestore trasmette l'intera documentazione pervenuta - nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione - alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta ai sensi della normativa whistleblowing. Laddove l'identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT / gestore fornisce tale indicazione, previa notifica alla persona segnalante.

Le persone devono essere preventivamente informate (tramite la piattaforma informatica o con altri mezzi) della eventualità che la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità, possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di rispettiva competenza.

Una volta completata l'attività di accertamento, il RPCT / gestore della segnalazione può:

- *archiviare la segnalazione, motivandone le ragioni;*
- *rivolgersi agli organi/funzioni interne ed esterni competenti per i relativi seguiti (... al RPCT / gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti alla propria istruttoria).*

4) Riscontro alla persona segnalante

Il RPCT / gestore è tenuto a comunicare alla persona segnalante gli esiti della istruttoria della segnalazione: l'archiviazione; la valutazione del fumus di fondatezza della segnalazione; trasmissione agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

... Il riscontro deve essere fornito alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (cfr. art. 5, co. 1, lett. d))

... Il termine non è perentorio. Può, infatti, verificarsi che alcuni accertamenti e analisi richiedano tempi maggiori. Resta, tuttavia, ferma la necessità di comunicare l'esito dell'istruttoria della segnalazione.

... Il RPCT / gestore mantiene aperta la comunicazione con la persona segnalante durante tutto il processo di gestione della segnalazione, sia mediante la piattaforma informatica, ove istituita, che attraverso gli altri canali indicati dal whistleblower.

5) Conservazione della documentazione inerente alla segnalazione e cancellazione

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il RPCT / gestore dovrà cancellare sia la segnalazione sia la relativa documentazione, al più tardi decorsi cinque anni dalla comunicazione alla persona segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

... Potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli

atti alle autorità competenti; ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione. Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali alla persona segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare “sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità”.

Sempre come da Linee Guida 1 (§ 2.2), La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o in forma orale e, dunque, gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni.

Il canale interno di segnalazione deve essere facilmente accessibile da parte di tutti gli aenti diritto (ad es. anche dai consulenti e dagli altri soggetti diversi dai dipendenti).

L'atto organizzativo/MOG 231 disciplina le attività di ricevimento e gestione delle segnalazioni, ivi incluse quelle inerenti alle segnalazioni orali.

Per quanto riguarda la forma scritta, CDN si è dotato di una piattaforma informatica, come suggerito dalle Linee Guida 1 e con le caratteristiche informatico – digitali e di tutela dei dati personali di cui al §§ 2.2 e 3.4.1 delle Linee Guida stesse (cui si rinvia per il dettaglio).

Sempre in base al § 2.2 delle Linee Guida 1, ... *si ricorda la possibilità di utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta: la prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” indirizzata al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi registrata in maniera riservata, mediante un autonomo registro di protocollazione o altro strumento in uso presso l'ente, da parte del gestore [delle segnalazioni] (cfr. § 3.1. delle LLGG di cui alla delibera n. 311/2023). Si precisa, tuttavia, che per gli enti sottoposti al rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, la soluzione prospettata dovrebbe costituire un'extrema ratio, in quanto gli stessi dovrebbero prediligere l'utilizzo di soluzioni alternative, in conformità a quanto previsto nel codice.*

CDN, in relazione a quanto sopra e tenuto dell'adozione della piattaforma informatica, accetta segnalazioni in doppia busta cartacea (come sopra descritto) solo in casi eccezionali da motivare da parte del segnalante.

CDN, come da Linee Guida, *invita le persone segnalanti ad utilizzare esclusivamente i canali appositamente istituiti per presentare segnalazioni [la piattaforma informatica], considerato che tali canali offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza; detto invito avviene attraverso avviso da hoc pubblicato in prossimità del link per l'accesso a detta piattaforma, avviso che evidenzia il divieto (di fatto, come da Linee Guida) di invito delle segnalazioni a mezzo email ordinaria o posta elettronica certificata.*

E' ammessa la segnalazione orale (come da Linee Guida) *su richiesta della persona segnalante attraverso un incontro diretto, da svolgersi entro un termine ragionevole, sia in un luogo interno che esterno alla sede dell'ente, garantendo la riservatezza della stessa e del contenuto della segnalazione. In caso di incontro diretto ... il gestore [delle segnalazioni] ... procede, previo consenso della persona segnalante, alla registrazione dell'incontro attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto o, nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione, redigere un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante.*

Resta fermo che, laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione. Ulteriori indicazioni sul tema delle segnalazioni orali sono state fornite da ANAC nella delibera n. 311 del 2023, in particolar modo nel § 4., cui si rinvia.

5.9) SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI (DIFFERENZIAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ) QUALE MISURA ALTERNATIVA ALLA ROTAZIONE ORDINARIA; ROTAZIONE STRAORDINARIA

Come da specifico paragrafo all'interno del § 3.1.1 delle Linee Guida 1134, *Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.*

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Alla luce della particolare situazione e strutturazione di CDN, il principio della rotazione sarà oggetto di valutazione a fronte della ridefinizione del perimetro delle attività gestite.

Poiché la rotazione delle mansioni non può essere forzatamente attuata a scapito dell'efficienza gestionale, mentre assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

CDN si impegna, con specifico riferimento alle aree / processi / rischi di cui alla tabella in allegato al presente PIANO a operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: *a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.*

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono informate le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività, ed in particolare, nell'ambito delle verifiche di cui al precedente § 5.1

Quanto alla rotazione straordinaria (PNA 2019, cap III § 1.2), *avuta formale notizia di procedimenti penali di natura corruttiva, [gli enti] procedono alla rotazione assegnando il dipendente ad altro ufficio o servizio.*

Si rinvia alla delibera ANAC 215/2019, con la quale l'Autorità fa riferimento:

- alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;*
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.*

5.10) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Coerentemente con il PNA 2025 – 2027 – Parte speciale Contratti Pubblici – Capitolo 3, viene introdotto con il presente PTPCT un modulo strutturato (in allegato sub E) che auspicabilmente faciliti l'esplicitazione del conflitto a tutti i livelli (istruttoria, decisione, verifica, controllo dell'esecuzione) in capo eventualmente ad Amministratori, Dipendenti, RUP, DEC, Consulenti e Collaboratori di CDN, nonché altri soggetti comunque legati alla Società; il RPCT vigilerà in materia.

La materia del conflitto di interessi trova nell'art. 16 DLgs 36/2023 una ridefinizione normativa con specifico riferimento agli appalti pubblici.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

5.10.1

Con la recente sentenza n. 6389 del 20 Luglio 2022, il Consiglio di Stato si è occupato del conflitto d'interessi di cui all'art. 42 del DLgs 50/2016 (ora abrogato, ma la sentenza rimane di riferimento), in realtà dettando una linea che ben si può e si deve applicare anche ai conflitti diversi da quelli afferenti a gare di appalto, cui la sentenza nello specifico si riferisce.

Nel caso di specie il RUP, il quale aveva predisposto gli atti di una gara d'appalto incluso il capitolato prestazionale e partecipato alle sedute della Commissione anche riservate in qualità di segretario verbalizzante, aveva prestato attività di consulenza per la società aggiudicataria ed aveva avuto dei rapporti di frequentazione familiare con alcuni soci della stessa.

Secondo la società aggiudicataria le frequentazioni del RUP con i membri della società e quelle professionali si sarebbero riferite al passato e non al presente, e del resto il RUP non avrebbe elaborato un'apposita disciplina per la gara in questione ma si sarebbe limitato ad impostare gli atti di gara utilizzando il bando-tipo fornito dall'ANAC.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, ritenendo che il conflitto di interessi non debba essere necessariamente attuale ma che possa essere anche solo potenziale, nonché non necessariamente ed esclusivamente quello tipizzato dalle norme di legge.

Si ha conflitto di interessi, quindi, non soltanto nelle ipotesi di conflitto attuale e concreto, ma anche in quelle che potrebbero derivare da una condizione / situazione non tipizzata ma ugualmente idonee a generare rischi di indebite interferenze.

In particolare le situazioni di potenziale conflitto sono identificate in quelle che, per loro natura, pur non costituendo al presente una delle situazioni tipizzate dalle norme, siano destinate a o possano evolvere in un conflitto tipizzato.

Inoltre, debbono essere considerate anche quelle situazioni *le quali possano per sé favorire l'insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (dove la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità.*

Il Consiglio di Stato, nel caso di specie, ha ritenuto che, anche se la frequentazione familiare del RUP con i membri della società non era in corso, ciò comporta comunque un conflitto di interessi potenziale, in quanto tali rapporti non si sono definitivamente interrotti e la frequentazione non è così risalente nel tempo.

Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato il ruolo centrale del RUP in quanto *si tratta di soggetto che, non solo prende parte alla procedura ma è anche in grado di determinarne il risultato.*

E' in definitiva irrilevante l'assenza di vantaggi concreti, poiché prevale la finalità preventiva di impedire che la situazione di conflitto di interesse possa essere percepita come una minaccia all'imparzialità ed all'indipendenza del funzionario nel contesto della procedura di gara.

Secondo l'art. 42, c. 2, DLgs 50/2016, *Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di*

interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Le ipotesi tipiche del conflitto di interessi di cui al sopra citato art. 7 DPR 62/2013 sono quelle per cui il dipendente deve astenersi *dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*

È evidente che, in relazione alla recente sentenza del Consiglio di Stato (sopra citata e di cui a seguire), a tali ipotesi devono aggiungersi quelle di potenziale conflitto che, seppur non specificamente, potrebbero compromettere l'imparzialità amministrativa o l'immagine stessa del potere pubblico, e per le quali si rende necessaria una valutazione la quale non può che avvenire caso per caso.

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione del conflitto di interesse, a partire da quanto previsto dall'art. 42, c. 2, DLgs 50/2016, il Consiglio di Stato sezione V, con propria sentenza n 3415/2017, nonché le Linee Guida ANAC n. 15 del 15 Giugno 2019) prevedono che per *personale della stazione appaltante* si debba intendere *qualsiasi soggetto che, in forza di un valido titolo contrattuale o legislativo, ovvero per la sua posizione di rilievo, abbia la capacità di impegnare la stazione appaltante nei confronti di terzi* purché, sul piano oggettivo, la situazione di conflitto di interesse venga verificata in concreto sulla base di prove specifiche (Consiglio di Stato sezione V, sentenze n. 3401/2018 e n. 2511/2019).

Quanto all'interesse rilevante per l'insorgenza del conflitto, quest'ultimo deve essere ritenuto operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio, per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può ingenerare; pertanto, ex art. 42 DLgs 50/2016, l'astensione dei dipendenti e l'esclusione dell'impresa concorrente operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (Consiglio di Stato, sezione III sentenza n. 355/2019 e sezione V sentenza n. 3048 / 2020); come anticipato, il principio non può che applicarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non solo alle gare di appalto ma anche alle selezioni pubbliche di personale.

5.10.2

Gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e tutti coloro che operano per conto di CDN sono obbligati a prestare massima attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti, in particolare alla luce della recente evoluzione dell'istituto come descritto al precedente § 5.10.1.

La definizione di conflitto di interesse adottata da CDN è ampia e non si limita alle situazioni tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta ai suddetti soggetti nell'esercizio del potere decisionale o di contributo all'assunzione di una decisione.

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito, dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze che possono determinare, anche soltanto in via potenziale, dei conflitti di interesse, attuando la procedura descritta al successivo § 5.10.3.

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi:

- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; a titolo esemplificativo, tale situazione potrebbe ricorrere nei casi di una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado, tra il partecipante a una procedura di affidamento o selezione del personale indetta da CDN e il componente della commissione di gara o di concorso;

- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di CDN, con soggetti privati con i quali i soggetti intrattengano - o abbiano intrattenuto - rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione professionale nei precedenti tre anni;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto di CDN, con imprese con le quali i soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel triennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art 1342 CC (*Contratto concluso mediante moduli o formulari*, purchè ad essi non siano state apportate modifiche ed integrazioni);
- la partecipazione alle commissioni di selezione per il reclutamento del personale (o di selezione per il conferimento di incarichi) quando tra il valutatore e il candidato sussista non solo una comunione di interessi economici di particolare intensità, collaborazione, stabilità, sistematicità e continuità, ma anche quando si evidenzino condizioni / situazioni come quelle di cui al precedente § 5.10.1 o analoghe.

Le ipotesi di conflitto di interesse sono dunque da valutare di volta in volta in base alla specifica condizione / situazione, e risulterebbe impossibile o fuorviante tentarne una tipizzazione che operi per CDN rigidamente ed esclusivamente.

5.11) ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI

CDN ritiene di inserire nel proprio PIANO la seguente misura.

Il cumulo in capo ad un medesimo dirigente o funzionario di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del dirigente stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la l. n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, tra l'altro prevedendo che:

** le amministrazioni debbono adottare dei criteri generali per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da azienda o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente";*

** in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va*

attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;

** il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione - pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione - deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza (quindi, a titolo di esempio, non deve essere oggetto di comunicazione all'amministrazione lo svolgimento di un incarico gratuito di docenza in una scuola di danza da parte di un funzionario amministrativo di un ministero, poiché tale attività è svolta a tempo libero e non è connessa in nessun modo con la sua professionalità di funzionario); continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione;*

** è disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti.*

Si devono elaborare proposte per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 1, comma 58 bis, della l. n. 662 del 1996 (incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti).

Inoltre, ciascuna delle predette amministrazioni deve adottare l'atto contenente i criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'elaborazione e la trasmissione delle proposte e l'adozione dell'atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi debbono essere compiuti tempestivamente e indicati nell'ambito del P.T.P.C..

Come anche *Orientamenti ANAC 2022*, il RPCT provvederà ad aggiornare la rilevazione già effettuata, attraverso azioni volte a:

- rilevare, anche a mezzo di autodichiarazioni, degli eventuali incarichi extra – istituzionali in essere in capo ai dipendenti di CDN, ed alla loro eventuale autorizzazione da parte dell'organo competente;
- valutare le richieste di incarico extraistituzionale provenienti dai dipendenti interessati e sottoporle all'attenzione dell'organo competente, per l'eventuale autorizzazione; nell'ambito della valutazione si terrà conto del conflitto di interesse (che non deve sussistere tra gestione di CDN e gestione del soggetto giuridico presso cui il dipendente CDN intende fornire prestazioni, alla luce dei contenuti di queste ultime) e del necessario periodo di riposo che, sulla base dell'impegno richiesto dall'attività extraistituzionale, non deve comunque venir meno, ai fini della qualità delle prestazioni del dipendente a favore di CDN.

Salvo che si concretizzino in conflitto di interesse od atti di concorrenza sleale, sono esclusi i compensi derivanti da: - collaborazione a giornali, riviste, encyclopedie e simili; - utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; - partecipazione a convegni e seminari; - incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; - incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; - incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

5.12) FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ancorché non esplicitamente richiamata nelle nuove Linee Guida 1134, CDN ritiene di inserire nel proprio Piano la seguente misura.

Ex art.35 bis d.lgs. n. 165 del 2001:

"I. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.*

Nel corso del triennio:

- si procede all'effettuazione dei controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo in capo ai soggetti interessati;
- si procede affinché negli interPELLI e negli inviti per l'attribuzione degli incarichi siano inserite esplicitamente le condizioni ostaTIVE al conferimento;
- si adottano gli atti necessari per adottare e adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Inoltre, i soggetti sopra indicati:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'assunzione di personale dipendente;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli Uffici di CDN preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti;
- non possono fare parte delle Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Il RPCT provvederà ad individuare modalità per gestire i casi di cui al presente paragrafo, anche a mezzo di autodichiarazioni ed eventuali verifiche.

5.13) MODULISTICA STANDARD

In corrispondenza di ciascuno dei paragrafi precedenti del presente capitolo 5, CDN adotta moduli e formulari standard al fine di agevolare il rilascio delle dichiarazioni da parte dei soggetti interessati e l'attività di prevenzione e controllo da parte del RPCT.

ALLEGATI

ALLEGATO A – TABELLA AREA - PROCESSI - RISCHI

ALLEGATO B – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DI CDN

ALLEGATO C – MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ALLEGATI D1 e D2 – MODULO AUTODICHIARAZIONE INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA' /
INCONFERIBILITA' EX DLGS 39 / 2013 ED ALTRE NORME

ALLEGATO E – MODULO AUTODICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE